

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 agosto 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

### S O M M A R I O

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2002, n. 8.

Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative . . . . . Pag. 3

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 5.

Conferimento di funzioni amministrative alle province in materia di sanità veterinaria . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 «Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20» e alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 «Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario» . . . . . Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4.

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna . . . . . Pag. 10

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 29.

Disciplina dell'organizzazione turistica regionale . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 30.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2000 . . . . . Pag. 18

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2001, n. 13.

Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2001, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente: «Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti» . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2001, n. 15.

Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 16.

Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 17.

**Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche, concernente: «Norme sul governo del territorio»** ..... Pag. 24

#### REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 4.

**Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: «Regolamento regionale per le aziende agri-turistico-venatorie»: modifica art. 2** ..... Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 5.

**Regolamento per la cessione degli elaborati cartografici (carta tecnica regionale e carte tematiche) prodotti della Regione Molise** ..... Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2002, n. 6.

**Legge regionale 16 giugno 2001, n. 13 «Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali» - Regolamento d'attuazione ai sensi dell'art. 22** ..... Pag. 26

#### REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 29.

**«Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2000»** ..... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 30.

**Modifica dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13** ..... Pag. 31

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2002, n. 8.

**Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La presente legge disciplina, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, e con gli indirizzi di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché in attuazione della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, sia ad uso pubblico che ad uso privato, al fine di conseguire la razionalizzazione e la promozione dell'efficienza della rete di distribuzione.

Art. 2.

*Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria*

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

3. L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai commi 2 e 3 e dal piano di cui all'art. 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2.

5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del comune, la domanda si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente.

6. Il comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune medesimo.

7. Contemporaneamente all'avvio del procedimento conseguente alla domanda di autorizzazione, il comune dà avvio al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie di cui all'art. 82 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fermo restando che, in deroga al comma 5 dello stesso art. 82, il termine entro cui l'organo competente al rilascio deve notificare l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata, nonché la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, decorre dall'accoglimento della domanda.

8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla Regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.

9. Le concessioni di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazioni.

10. I soggetti già titolari di concessione di impianto in esercizio o legittimamente sospesi, senza necessità di alcun atto amministrativo, alla Regione e al competente ufficio tecnico di finanza, fino alla verifica di idoneità tecnica di cui all'art. 10, commi 1 e 3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili con le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i programmi di chiusura obbligatoria, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, e comunque per il tempo necessario all'esecuzione dei programmi, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, comma 6.

11. Le verifiche sull'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine di quindici anni.

12. L'attività dell'impianto può essere sospesa, dandone comunicazione al comune, dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell'impianto nei casi di un suo legittimo e comprovato impedimento.

13. Il trasferimento dell'impianto in altra sede dello stesso comune può essere autorizzato solo nei casi di effettiva e comprovata necessità quali l'incompatibilità tra impianto e territorio sopravvenuta successivamente alle verifiche di cui all'art. 10, ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo art. 10.

14. Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione decade di diritto se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati.

15. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.

Art. 3.

*Disposizioni per la distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale*

1. Le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312, sono trasferite ai comuni, che le esercitano secondo le modalità stabilite dall'art. 17.

2. La Regione esercita attività di coordinamento attraverso indirizzi e direttive nelle funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

3. Fino alla data di entrata in vigore del piano di cui all'art. 4 continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

Art. 4.

*Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti*

1. La Regione si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di seguito denominato piano.

2. Il piano definisce gli indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete distributiva di carburante, nonché le procedure per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e le disposizioni tecniche concernenti gli impianti di distribuzione di carburanti sia ad uso pubblico, ubicati su strade, autostrade e raccordi autostradali, che ad uso privato.

3. Il piano si prefigge il miglioramento dell'efficienza della rete e la garanzia del servizio pubblico in coerenza con le esigenze territoriali e dell'utenza, nonché la riduzione dei costi della distribuzione e l'aumento della produttività del sistema, il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, del traffico urbano ed extraurbano e dei beni di interesse storico, architettonico e paesaggistico, e il decongestionamento dei centri urbani.

4. Il piano è predisposto dall'amministrazione regionale sentita, in sede consultiva, la commissione di cui all'art. 5.

5. Il piano è approvato con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, assunta su proposta dell'assessore competente.

6. Il piano ha validità triennale, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano, permane la validità di quello anteriore per quanto non in contrasto con la presente legge.

#### Art. 5.

##### *Commissione consultiva carburanti*

1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione dei carburanti è istituita, presso l'ufficio di piano, una commissione tecnico-consultiva che esprime alla giunta regionale il parere sui criteri generali da assumere per la predisposizione della disciplina di settore, formula proposte sui problemi concernenti la programmazione e la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed esprime parere su ogni altra questione che sia sottoposta dal suo presidente.

2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

a) dall'assessore all'ufficio di piano o suo sostituto, che la presiede;

b) dai direttori regionali e dai direttori dei servizi motivatamente designati dalla giunta regionale in ragione della competenza dei loro uffici, o loro delegati;

c) un rappresentante designato a livello regionale dall'unione province italiane (UPI) o un suo delegato;

d) un rappresentante designato a livello regionale dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) o un suo delegato;

e) un rappresentante designato dall'azienda nazionale automa delle strade (ANAS) o un suo delegato;

f) un rappresentante designato dall'Automobil club d'Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali, o un suo delegato;

g) un rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI) o un suo delegato;

h) un rappresentante designato dalla Federmetano o un suo delegato;

i) un rappresentante designato dall'Unione petrolifera (UP) o un suo delegato;

l) un rappresentante designato dall'Assopetroli o un suo delegato;

m) un rappresentante individuato dalla giunta regionale fra i titolari di un'unica autorizzazione, sentite le associazioni di categoria interessate;

n) un rappresentante designato da Distragas o un suo delegato;

o) un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato;

p) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentative di ciascuna provincia o un suo delegato, e un rappresentante per la rete autostradale o un suo delegato.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

4. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La commissione resta in carica quattro anni.

#### Capo II

##### IMPIANTI DELLA RETE ORDINARIA

#### Art. 6.

##### *Funzioni amministrative della Regione*

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) cura la predisposizione del piano, salvaguardando in particolare la presenza del servizio nelle zone montane;

b) effettua annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete; per tale finalità i comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

#### Art. 7.

##### *Funzioni amministrative delle province*

1. Le province erogano gli incentivi per il mantenimento degli impianti nei comuni classificati montani secondo le modalità di cui all'art. 14.

#### Art. 8.

##### *Funzioni amministrative dei comuni*

1. Spetta ai comuni il rilascio delle:

a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso commerciale;

b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;

c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti;

d) autorizzazioni al potenziamento degli impianti pubblici stradali, ad uso privato e per natanti;

e) autorizzazioni al trasferimento in altra sede degli impianti pubblici stradali;

f) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

2. Ai comuni compete inoltre:

a) ricevere la comunicazione relativa al trasferimento della titolarità della autorizzazione di cui all'art. 2. comma 8;

b) ricevere la comunicazione delle modifiche agli impianti che non costituiscono potenziamento di essi, elencati nel piano;

c) ricevere la comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'art. 2, comma 12;

d) verificare la legittimità delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;

e) applicare le sanzioni amministrative nei confronti dei titolari o dei gestori relativamente agli impianti di propria competenza;

f) identificare gli impianti in condizioni di incompatibilità con il territorio;

g) trasmettere al servizio della programmazione energetica della Regione, contemporaneamente al rilascio, copia dei provvedimenti amministrativi di nuove autorizzazioni, trasferimenti, potenziamenti e dei provvedimenti autorizzativi allo smantellamento degli impianti.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dagli sportelli unici per le attività produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, ove costituiti.

#### Art. 9.

##### *Disciplina urbanistica*

1. Gli impianti di distribuzione di carburante possono essere reallizzati, purché siano rispettate le condizioni e le previsioni definite nel piano, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le zone omogenee del Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) e nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, ad eccezione delle zone omogenee A dei centri storici primari di cui all'allegato F del piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del presidente della giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., delle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e delle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Il P.R.G.C., anche con variante da adottarsi con la procedura prevista dall'art. 32-bis della legge regionale n. 52/1991, come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, e successive modificazioni, può escludere l'insediabilità degli impianti in alcune zone omogenee fermo restando quanto previsto al comma 1 per le zone A; può introdurre norme di attuazione ad integrazione e specificazione delle previsioni di cui al comma 1 nonché di modifiche dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante definiti nel piano; può consentire e localizzare gli impianti anche nelle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e nelle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo n. 490/1999, purché gli insediamenti siano compatibili con la tutela del vincolo.

3. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede, previa pubblicazione di bandi di gara.

#### Art. 10.

##### *Verifiche comunali degli impianti esistenti*

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del piano, i comuni verificano l'idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal piano.

2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 1 sono comunicate all'interessato e trasmesse alle province, alla Regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attività produttive e al Ministero dell'ambiente.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneità e compatibilità, provvedono in via sostitutiva le province entro il termine di novanta giorni.

4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, i comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneità tecnica ovvero di incompatibilità territoriale previste dal piano.

5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 gli impianti già inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'art. 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.

6. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si intende confermata.

#### Art. 11.

##### *Programmi di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio*

1. Il titolare di una o più autorizzazioni all'esercizio di impianti in contrasto con le disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale, ovvero ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità territoriale previste dal Piano, può presentare al comune, alla Regione e al Ministero per le attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa qualora possibile, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro i successivi ventidue mesi, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente.

2. Il titolare di autorizzazione di impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'art. 10, commi 1 e 3, presenta entro sessanta giorni dal ricevimento della risultanza di tale verifica un programma di chiusura e smantellamento o di adeguamento alla vigente normativa articolato secondo la previsione di cui al comma 1.

3. Il comune verifica l'adeguatezza del programma entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni.

5. Il comune verifica il rispetto del programma alla scadenza di ogni fase temporale.

6. Il mancato invio del programma nel termine previsto dal comma 2, l'inadeguatezza del programma verificata ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, e la mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, ovvero 2 secondo le modalità e le scadenze di cui al comma 1, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il comune ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni; in caso di inottemperanza il comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

7. Il titolare di autorizzazione che presenta il programma ai sensi del comma 1 può installare un nuovo impianto o potenziare quello esistente alle condizioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2, computando l'impianto compreso nel programma nel numero degli impianti da chiudersi.

8. Il titolare di autorizzazione che presenta il programma ai sensi del comma 2 può installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2, previa effettuazione delle chiusure programmate e della presentazione della domanda di smantellamento.

#### Art. 12.

##### *Deroga all'obbligo di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio*

1. Al fine di garantire il servizio pubblico, il comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'art. 10, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

#### Art. 13.

##### *Regime transitorio per la razionalizzazione della rete*

1. Fino al termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti stradali ad uso pubblico, ad eccezione degli impianti eroganti esclusivamente gas di petrolio

liquefatto (gpl) e gas metano per autotrazione, alimentati dalla relativa rete di distribuzione, o l'autorizzazione per il trasferimento degli impianti in esercizio ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 13, sono subordinate alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti ovvero di due impianti in esercizio o in sospensiva autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta non sia stato inferiore a 1.500 chilolitri.

2. Fino al termine di cui al comma 1, il potenziamento degli impianti esistenti è soggetto ad autorizzazione previa chiusura di altro impianto in esercizio o in sospensiva autorizzata, ad eccezione dei casi di potenziamento mediante aggiunta del prodotto gpl ovvero del prodotto metano.

3. Non trovano applicazione i commi 1 e 2 per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, per la modifica degli impianti esistenti con la dotazione degli stessi dispositivi ovvero per il potenziamento degli impianti già dotati dei dispositivi citati, purché i punti vendita siano funzionanti esclusivamente come impianti self-service post-pagamento.

#### Art. 14.

##### *Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate o turistiche*

1. Al fine di garantire una articolata presenza del servizio della distribuzione dei carburanti, nei comuni classificati montani ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «B» e «C» di cui all'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ovvero ricompresi nelle località ad economia turistica individuate ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, privi di impianto di distribuzione dei carburanti, può essere autorizzata l'installazione di un punto vendita, indipendentemente dalla contestuale chiusura di impianti preesistenti.

2. Gli impianti situati negli ambiti territoriali di cui ad comma 1 non possono essere computati per la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti.

3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, i comuni possono autorizzare l'installazione di un impianto funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento e senza limitazioni di orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, ovvero autorizzare il potenziamento di impianti preesistenti, anche se rientranti nella previsione di cui all'art. 12, con il dispositivo self-service pre-pagamento.

4. Al fine di incentivare il mantenimento del servizio e di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della rete di distribuzione di carburanti nei comuni classificati montani e ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «B» e «C» di cui alla legge regionale n. 13/2000, le province sono autorizzate a concedere contributi a favore dei soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti. A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie messe a disposizione con il fondo regionale per lo sviluppo della montagna sulla base delle determinazioni assunte dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come sostituiti dall'art. 6, commi 210 e 211, della legge regionale n. 2/2000.

5. I contributi di cui al comma 4 sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, entro i limiti della regola del «*de minimis*» stabiliti dalla normativa comunitaria.

#### Art. 15.

##### *Orari*

1. La Regione stabilisce i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, di competenza dei comuni, e le disposizioni per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei predetti orari.

2. Per gli impianti assistiti da personale restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

3. All'art. 2 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 previsti per completare i programmi di chiusura e smantellamento degli impianti, e comunque a fronte della chiusura di almeno centocinquanta impianti nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal comma 2, previa comunicazione al comune.».

4. L'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 17/1990, è sostituito dal seguente:

«4. I gestori, nel rispetto del limite massimo di ore di apertura sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati nel comma 3, anticipando o posticipando per un periodo massimo di trenta minuti ciascuno l'apertura e la chiusura, previa comunicazione al comune.».

5. All'art. 2 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 4, l'amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta di modulazione dell'orario motivi di incompatibilità con le esigenze di servizio pubblico.».

6. All'art. 3 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato può essere osservato nelle ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali successivi.».

#### Art. 16.

##### *Vendita di prodotti non petroliferi*

1. Al fine di assicurare la migliore competitività e la redditività degli impianti di distribuzione di carburanti, i soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 7 maggio 1999, n. 0147/Pres., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 8/1999, e conformemente alle prescrizioni del piano.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 con superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 8/1999, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

4. È consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, nei limiti di cui all'art. 10-bis della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13.

5. I comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 287/1991 e dall'art. 19, comma 1, lettera i), della legge n. 57/2001.

6. Gli impianti di cui all'art. 13, comma 3, nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi self-service con pagamento posticipato devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui al comma 3.

*Capo III*

## IMPIANTI DELLA RETE AUTOSTRADALE

## Art. 17.

*Funzioni amministrative comunali*

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il loro trasferimento e potenziamento, nonché l'effettuazione di modifiche di carattere sostanziale sui medesimi, sono soggetti al rilascio dei relativi provvedimenti di concessione, ovvero di autorizzazione da parte del comune con le modalità previste dal piano.

2. La concessione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento della conformità della medesima alle disposizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici.

3. La concessione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998, e successive modifiche e integrazioni.

4. La concessione ha una durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

*Capo IV*

## ALTRI IMPIANTI

## Art. 18.

*Impianti per natanti*

1. Sono considerati impianti per natanti quelli destinati al loro esclusivo rifornimento; gli impianti destinati al rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli si considerano impianti stradali.

2. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.

3. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione per natanti è soggetta all'autorizzazione del comune ed è subordinata alle verifiche di conformità alle prescrizioni fiscali nonché a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale.

4. Trova applicazione l'art. 2, commi da 3 a 8 e 11, fermo restando che la perizia giurata di cui all'art. 2, comma 4, attesta il rispetto delle prescrizioni fiscali, nonché quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; inoltre trovano applicazione i commi 14 e 15 del medesimo art. 2.

5. Trova applicazione l'art. 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo art. 10 attiene alla sicurezza sanitaria e all'incompatibilità con la tutela dell'ambiente.

6. Trova altresì applicazione l'art. 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.

## Art. 19.

*Impianto ad uso privato*

1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a qualsiasi sistema di erogazione con contaltri di carburanti per uso di trazione.

2. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti stradali.

3. Trova applicazione l'art. 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo art. 10, attiene alla sicurezza sanitaria e alla incompatibilità con la tutela dell'ambiente.

4. Trova altresì applicazione l'art. 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.

5. Non sono considerati impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche tecniche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1990, n. 76.

*Capo V*

## SANZIONI

## Art. 20.

*Sanzioni*

1. L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza dell'autorizzazione o della presentazione delle comunicazioni previste dall'art. 8 ovvero della concessione di cui all'art. 17, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

2. Le violazioni alle disposizioni del Piano sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

4. L'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 spetta al comune competente per territorio.

*Capo VI*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 21.

*Disposizioni transitorie*

1. Le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del piano sono esaminate sulla base della normativa regionale previgente. Il comune richiede l'integrazione della documentazione limitatamente agli aspetti innovativi introdotti dall'art. 2. È fatta salva la possibilità per l'istante di avvalersi delle semplificazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 4.

2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'art. 2, commi 8 e 10, presentate in vigenza della precedente normativa regionale.

3. Il titolare di concessione di impianto per il quale non è stata inoltrata domanda di rinnovo entro i termini di vigenza della concessione, può presentare domanda di autorizzazione in sanatoria entro il termine improrogabile di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché nell'anno 2001 l'impianto sia risultato attivo e funzionante anche nei turni festivi; l'autorizzazione è rilasciata previa verifica della conformità alle prescrizioni fiscali.

4. Fino all'entrata in vigore del piano, trova applicazione il piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 maggio 1991, n. 193/Pres.

5. La commissione di cui all'art. 5 è insediata a partire dal centotantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Sino alla data di insediamento continua ad operare la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in carica.

## Art. 22.

*Procedimenti in corso*

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle funzioni di cui all'art. 3 sono conclusi dai comuni.

## Art. 23.

*Disposizioni finanziarie*

1. All'attuazione dell'art. 14, comma 4, si fa fronte con le risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. L'onere fa carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

## Art. 24.

*A b r o g a z i o n i*

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 7 maggio 1990, n. 20;
- b) la legge regionale 7 maggio 1990, n. 21;
- c) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40;
- d) la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3;
- e) l'art. 51 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

## Art. 25.

*Norme finali*

1. Con riferimento agli impianti della rete ordinaria, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, e in quanto compatibili, si applicano i principi di cui al decreto legislativo 32/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e, in generale, la normativa statale vigente.

2. Con riferimento agli impianti della rete autostradale, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano le norme contenute nell'art. 16 del decreto-legge n. 745/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1034/1970, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

## Art. 26.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 marzo 2002

TONDO

02R0356

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 5.

**Conferimento di funzioni amministrative alle province in materia di sanità veterinaria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 50 del 4 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Conferimento di funzioni alle province in materia di sanità veterinaria*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono conferite alle province le funzioni in materia di autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 aprile 2002

ERRANI

02R0316

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 «Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20» e alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 «Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 50 del 4 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 50 del 1996*

1. L'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 è sostituito dal seguente:

«1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge tutti gli studenti, indipendentemente dalla Regione di provenienza, regolarmente iscritti alle università, agli istituti universitari, agli istituti superiori di grado universitario, ed alle seguenti istituzioni previste dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508: Accademie di Belle Arti, istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), conservatori di musica ed istituti musicali pareggiati - di seguito indicati, ai fini della presente legge, con il termine «Università» - aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge statale.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 50 del 1996*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 50 del 1996 è inserito il seguente comma 1 bis:

«1 bis. Per quanto concerne le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 la competenza in materia di diritto allo studio universitario è attribuita all'azienda regionale per il diritto allo studio universitario secondo le aree di competenza per territorio di seguito elencate:

- a) azienda di Bologna per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- b) azienda di Ferrara per la provincia di Ferrara;
- c) azienda di Modena e Reggio Emilia per le Province di Modena e Reggio Emilia;
- d) azienda di Parma per le province di Parma e Piacenza.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 50 del 1996*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 50 del 1996 è sostituito dal seguente:

«1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, quali il diploma universitario, la laurea, la laurea specialistica, la laurea specialistica a ciclo unico, la specializzazione, e i corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999.»

*Capo II*

Art. 4.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18 del 1996*

1. L'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 è sostituito dal seguente:

«1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e, a decorrere dall'anno accademico 2002/2003, per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati.

2. Ai fini della presente legge, le università e gli istituti di cui al comma 1, sono denominati «Università».

3. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi, i corsi delle istituzioni di cui al comma 1 nonché i corsi attivati dalle Università a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.»

Art. 5.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18 del 1996*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

«1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università, come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della presente legge, aventi sede legale nella Regione.»

Art. 6.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1996*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

«1. La tassa è versata alla Regione Emilia-Romagna dai soggetti obbligati su conto corrente postale.»

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 aprile 2002

ERRANI

02R0317

## REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4.

**Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 47 del 27 marzo 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Principi e disposizioni generali*

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati ha come scopo la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con l'ambiente ed il conseguimento degli obiettivi indicati nella carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, e successive modifiche concernente le disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ed è disciplinata dal presente regolamento.

2. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INES). E sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.

3. La valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati, da effettuarsi esclusivamente sulla base delle metodologie indicate dall'INFS, e l'analisi del loro status, anche attraverso l'esame sistematico dei capi abbattuti, deve contribuire alla conoscenza di questa risorsa nel territorio della Regione ai fini di una sua razionale gestione.

4. Il regime di prelievo degli ungulati deve tendere al raggiungimento delle densità agro-forestali definite nella carta regionale delle vocazioni faunistiche e recepite nei piani faunistico-venatori provinciali, nei programmi annuali d'intervento degli ambiti territoriali di caccia (ATC), nei programmi di gestione faunistico-venatoria delle aziende faunistico-venatorie (AFV) nonché, per le aree contigue ai parchi (preparco), negli appositi regolamenti.

Art. 2.

*Distretti di gestione degli ungulati*

1. Le province, su proposta del comitato direttivo di ciascun ATC, suddividono il territorio in distretti di gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati presenti. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Ai fini della gestione del cervo devono essere accorpate più distretti o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie.

2. Il comitato direttivo dell'ATC individua per ciascun distretto uno o più referenti locali per la gestione degli ungulati al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al comma 1 dell'art. 3. I referenti sono individuati tra i possessori di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'art. 5.

Art. 3.

*Gestione degli ungulati negli ATC*

1. Per la gestione faunistico-venatoria del territorio con vocazione per gli ungulati il comitato direttivo dell'ATC cura, in particolare:

- a) la stesura del catasto ambientale;
- b) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di appositi piani quinquennali in sintonia con le indicazioni del piano faunistico-venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla provincia che ne verifica la conformità al piano faunistico-venatorio;
- c) la programmazione delle attività di tutela e incremento delle popolazioni anche attraverso opportuni miglioramenti ambientali;
- d) l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni;
- e) la stesura dei piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'INFS;
- f) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo;
- g) la cura dell'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
- h) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia;
- i) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
- j) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere d), e), f) e g).

2. Gli ATC organizzano, anche in accordo con gli altri ATC e le AFV della stessa provincia, mostre di trofei come momento di verifica dei risultati ottenuti nonché di confronto e crescita culturale dei cacciatori.

3. Il comitato direttivo dell'ATC svolge le attività di cui al comma 1 avvalendosi di una commissione tecnica formata da tre membri di provata esperienza provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'art. 5, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a). Tale commissione resta in carica per la durata del mandato del comitato direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti.

Art. 4.

*Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico-venatorie*

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le attività indicate nel comma 1 dell'art. 3 vengono svolte dal titolare della concessione per il territorio di sua competenza.

2. La gestione degli ungulati nelle AFV è coordinata dalla provincia al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei distretti nei quali ricadono.

3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi dell'art. 1 e sotto il controllo della provincia.

4. Il concessionario, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, sottopone i piani di prelievo annuali alla provincia per la loro approvazione.

5. Le modalità di verifica dei capi abbattuti sono le stesse previste per gli ATC.

Art. 5.

*Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati*

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono previste le seguenti figure:

- a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche e specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l'INFS;

b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali;

c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;

d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;

e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;

f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;

g) conduttore di cani da traccia;

h) conduttore di limiere;

i) operatore abilitato ai censimenti;

l) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed l) sono abilitate dalla provincia mediante apposite prove d'esame previa frequentazione di specifici corsi.

3. La giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, stabilisce i percorsi e le attività didattiche, le modalità delle prove d'esame, i requisiti per l'accesso a detti corsi e la composizione delle commissioni.

4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2 possono essere svolti dalle province oppure previo accordo con le province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole o da altri soggetti pubblici e privati in possesso di specifica esperienza in materia nel rispetto di quanto previsto al comma 3. Col medesimo provvedimento di cui al comma 3 vengono altresì stabiliti i requisiti richiesti ai soggetti pubblici o privati che intendono svolgere detti corsi.

5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), ed l), del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale. La Regione e le province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento.

#### Art. 6.

##### *Accesso al prelievo degli ungulati*

1. L'accesso al prelievo degli ungulati è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d), e), f), g), ed h), del comma 1 dell'art. 5.

2. Per i cacciatori provenienti da altre regioni o stati, la provincia accerta equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'art. 5 verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza.

3. L'accesso al prelievo di selezione è in ogni caso subordinato alla disponibilità dei capi secondo i piani annuali di prelievo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3.

4. L'accesso al prelievo di selezione è riservato dal comitato direttivo dell'ATC, in accordo con la provincia e su proposta della commissione tecnica, ai cacciatori abilitati, secondo una graduatoria stabilita anche sulla base del comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e dell'impegno profuso nell'attività di gestione. Il comitato direttivo dell'ATC può assegnare una quota di capi da abbattere a cacciatori abilitati anche non appartenenti all'ATC secondo modalità prestabilite dallo stesso Comitato.

5. Gli organismi direttivi degli ATC possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto agli interventi di prevenzione e di indennizzo dei danni provocati dagli ungulati alle produzioni agricole

nonché alle opere di miglioramento ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato. Tale contributo, deve essere utilizzato esclusivamente nelle attività di gestione degli ungulati.

#### Art. 7.

##### *Prelievo degli ungulati*

1. I risultati dei censimenti ed i piani di prelievo in forma selettiva sono articolati per specie, sesso e classi di età e debbono essere presentati annualmente, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal comitato direttivo dell'ATC e dai concessionari delle AFV alla provincia, utilizzando gli appositi modelli forniti dall'INFS. La provincia approva i piani di prelievo verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione (Piano faunistico-venatorio e relativi programmi annuali) ed autorizza gli abbattimenti su parere dell'INFS.

2. Il comitato direttivo dell'ATC, su proposta della commissione tecnica ed i titolari delle AFV, ciascuno per i territori di propria competenza, redigono annualmente il piano di prelievo del cinghiale - negli ATC articolato per distretti - sulla base della stima oggettiva della consistenza delle popolazioni presenti. I piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva o in prelievo selettivo, nonché i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla provincia, per l'approvazione, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio.

3. I piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari venatori provinciali.

#### Art. 8.

##### *Modalità e tempi del prelievo in forma selettiva*

1. Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta.

2. Per tale prelievo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. Sono ammessi altresì fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o 270 millesimi di pollice. Nel caso del prelievo del cinghiale il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o 270, comma 4, lett. b). Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di cannocchiale di mira.

3. I periodi, le giornate e gli orari sono definiti dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali.

4. Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC da comunicazione preventiva di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla provincia che all'ATC mediante apposite cassette opportunamente collocate.

5. Immediatamente dopo l'abbattimento, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal comitato direttivo dell'ATC o dal titolare dell'AFV e deve corrispondere al modello indicato dall'INFS.

6. Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 3 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici. Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati. I capi abbattuti nelle aziende faunistico-venatorie devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la provincia e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici a norma del presente regolamento.

7. Il cacciatore, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, secondo le modalità stabilite dalla provincia, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione, non appena esaurite le valutazioni.

8. In caso di ferimento del capo assegnato, il cacciatore è tenuto alla sua ricerca secondo le modalità previste dalla provincia in ottemperanza all'art. 13.

#### Art. 9.

##### *Gestione faunistica venatoria del cervo*

1. Ai fini di un'ottimale gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo, la Regione può stipulare, con le altre Regioni interessate, appositi protocolli che prevedano le modalità di gestione e di prelievo della specie. I calendari venatori provinciali recepiscono e rendono operative le modalità di prelievo qualora consentito.

#### Art. 10

##### *Squadre per la caccia al cinghiale*

1. Il Comitato direttivo dell'ATC sottopone annualmente all'approvazione della provincia il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione. Il numero delle squadre è definito in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il piano faunistico-venatorio provinciale. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.

2. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 20 membri salvo diverse disposizioni della provincia. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa. Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. D. Possono partecipare alle battute cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), anche in numero diverso rispetto a quello previsto dal comma 2.

4. Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 5. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

5. Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di controllo, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e eventuali invitati, nonché gli ex eventuali altri dati. Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie forniti dalla provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e alla provincia. Al termine di

ogni battuta il caposquadra è tenuto ad organizzare la ricerca degli animali feriti, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 6.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

- a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla provincia;
- b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal comitato direttivo dell'ATC;
- e) scheda giornaliera della battuta.

#### Art. 11.

##### *Caccia al cinghiale in battuta o braccata*

1. Il comitato direttivo dell'ATC, su proposta della commissione tecnica, suddivide il distretto in zone di caccia in battuta o braccata al cinghiale e le assegna alle squadre in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria.

Al fine di meglio assicurare taluni interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, alla squadra vengono assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.

2. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre non possono essere svolte girate nel corso della stessa stagione venatoria

3. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali. La commissione tecnica può proporre al comitato direttivo dell'ATC ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale e sociale. La caccia è comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento. Il comitato direttivo dell'ATC provvede, per ciascun distretto, ad informare le popolazioni locali circa i tempi, i luoghi e gli orari delle battute o braccate.

4. La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

5. A chiunque partecipi con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale in forma collettiva è vietato portare cartucce a munizione spezzata. I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica: tale arma può essere tenuta fuori dal foderò. Le armi debbono essere scaricate al segnale di fine battuta. I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta. Coloro i quali si dedicano su indicazione del caposquadra dopo la chiusura della battuta alla ricerca degli animali feriti possono portare l'arma carica.

6. La commissione tecnica, anche attraverso l'organizzazione di prove di lavoro, promuove le iniziative necessarie alla specializzazione, addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nelle braccate. La composizione delle mute sotto l'aspetto numerico e qualitativo va resa sempre più aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di Piani di abbattimento efficaci e tecnicamente validi, nonché il contenimento del disturbo alle altre specie di ungulati. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di 12 cani per ogni braccata. La commissione tecnica, qualora il caposquadra lo richieda, può proporre al comitato direttivo dell'ATC l'uso di un numero di cani superiore dopo averne valutata la compatibilità rispetto alle caratteristiche faunistico-ambientali della zona da assegnare alla squadra. Il comitato direttivo dell'ATC, entro i termini di cui all'art. 10, comma 1, può sottoporre tale proposta alla provincia per l'eventuale autorizzazione. La commissione tecnica può formulare proposte al comitato direttivo del-

l'ATC in ordine al numero e alla localizzazione dei campi di addestramento di cani per la caccia al cinghiale di cui al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche.

7. Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della commissione tecnica e secondo le modalità da essa stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti: tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

8. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata e alla girata di cui all'art. 12 devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità conformi alle prescrizioni del codice della strada.

#### Art. 12.

##### *Caccia al cinghiale col metodo della girata*

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in battuta o braccata ed in selezione, anche con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere e le armi di cui all'art. 11, comma 4.

Le Province indicano aree contigue ai parchi o altre aree di comprovata rilevanza faunistica nelle quali tale metodo, unitamente al prelievo effettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.

2. La girata è praticata da un gruppo di girata composto da:

a) sino a 2 conduttori di cani limieri, in possesso dei requisiti di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 5;

b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), ed f) del comma 1 dell'art. 3, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.

3. Ogni singola azione di girata può essere effettuata da un solo conduttore e da un numero variabile da 4 a 8 cacciatori.

4. Il conduttore del cane assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10.

5. Il comitato direttivo dell'ATC, su proposta della commissione tecnica, sottopone annualmente alla provincia o all'ente parco il numero e la composizione dei gruppi di girata, ad ognuno dei quali devono essere assegnate una o più zolle di caccia per la durata di almeno una stagione venatoria, all'interno della quale sono individuate parcelle di girata. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

6. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.

7. I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ivi apposite prove di lavoro.

#### Art. 13.

##### *Recupero dei capi feriti*

1. La provincia disciplina l'attività di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 5.

#### Art. 14.

##### *Caccia in aree recintate*

La caccia in aree recintate è consentita per il solo cinghiale ed esclusivamente su soggetti di allevamento, nelle aziende agri-turistico-venatorie. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1000 ettari complessivi per ciascuna provincia.

#### Art. 15.

##### *Divieti e sanzioni*

1. Sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni a palla unica per armi con canna ad anima liscia, durante l'esercizio venatorio, a chiunque, con l'eccezione di coloro i quali partecipino con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme collettive di cui agli articoli 11 e 12.

2. È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il calendario venatorio.

3. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico, è consentito il trasporto degli animali abbattuti.

4. Durante la battuta o braccata è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone.

5. È vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per il prelievo in forma selettiva.

6. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente regolamento si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 61 della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche.

7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC, il comitato direttivo, su proposta della commissione tecnica, può comminare la sospensione dell'iscrizione all'ATC o dell'autorizzazione all'accesso fino ad un massimo di due stagioni venatorie.

8. Le infrazioni compiute dal caposquadra, dal suo sostituto o dal conduttore del cane durante la girata determinano, oltre alle sanzioni di cui al comma 7, la segnalazione alla provincia e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni.

9. Le infrazioni imputabili al comportamento collettivo della squadra o del gruppo di girata determinano la revoca del riconoscimento della squadra o del gruppo e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni.

#### Art. 16.

##### *Norme transitorie e finali*

1. I cacciatori di ungulati con metodi selettivi specializzati nel prelievo del cervo, abilitati dalle province, a seguito di apposito corso e prova d'esame, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati cacciatori di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 5.

2. Gli operatori abilitati dalle province ai rilevamenti biometrici, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati operatori di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 5.

3. Per l'annata venatoria 2002-2003 il termine di cui all'art. 10, comma 1, è prorogato al 31 maggio 2002.

4. Il regolamento regionale 6 aprile 1995, n. 21 è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 marzo 2002

ERRANI

01R0315

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 29.

**Disciplina dell'organizzazione turistica regionale.***(Pubblicata nel supp. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 28 novembre 2001)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
NORME GENERALI

## Art. 1.

*Principi e finalità*

1. La Regione Umbria, in attuazione dell'art. 24 dello statuto, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi della legge 29 marzo 2001, n. 135 e in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l'organizzazione turistica regionale, con riferimento alle funzioni della Regione, delle province e dei comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 8 e degli altri soggetti interessati alla qualificazione e allo sviluppo del turismo, secondo i principi sanciti dall'art. 4, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. La presente legge persegue in particolare le seguenti finalità:

a) tutela e valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche intersettoriali e integrate coordinate dalla Regione;

b) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche, in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, mediante il metodo della concertazione ed utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata;

c) tutela del turista e miglioramento della qualità dell'accoglienza;

d) promozione ed incentivazione dell'accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni;

e) incentivazione del processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati, volto anche a potenziare le attività di promozione e commercializzazione;

f) innovazione e qualificazione dell'offerta turistica e incentivazione della domanda;

g) realizzazione di una rete regionale di competenze e funzioni, ai fini della valorizzazione integrata delle risorse turistiche e dei prodotti tipici e di qualità, fondata principalmente sui sistemi turistici locali, assegnando alla Regione il ruolo di incentivazione e di regolazione del sistema;

h) formazione di reti di prodotto, anche a livello nazionale e internazionale, e sostegno alla partecipazione ad esse degli operatori pubblici e privati dell'Umbria.

TITOLO II  
FUNZIONI

## Art. 2.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, le seguenti funzioni:

a) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'Umbria;

b) tutela del turista, secondo i criteri e le modalità specificati dalla carta regionale dei diritti del turista, adottata dalla giunta regionale in coerenza con la carta nazionale di cui all'art. 4 della legge n. 135/2001, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico e le associazioni di tutela dei consumatori;

c) istituzione e gestione del marchio delle attività di valorizzazione delle risorse e promozione turistica;

d) riconoscimento dei sistemi turistici locali previsti dall'art. 5 della legge n. 135/2001;

e) determinazione delle modalità di formazione e attuazione degli strumenti di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, i sistemi turistici locali e i soggetti privati;

f) determinazione, mediante norme regolamentari, e verifica degli standard qualitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di informazione e accoglienza turistica;

g) determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, con particolare riferimento alle pro-loco;

h) studi e ricerche in materia di innovazione e qualificazione dell'offerta turistica, nonché organizzazione, elaborazione e comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, anche avvalendosi di un osservatorio regionale sul turismo, secondo modalità definite dalla giunta regionale;

i) determinazione dei requisiti e degli standard di qualità richiesti alle strutture e ai servizi turistici ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche.

## Art. 3.

*Funzioni delle province*

1. Le province favoriscono e coordinano attività e iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore turistico.

2. Le province partecipano con i comuni, con le altre istituzioni pubbliche e con i privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali, alla valorizzazione e alla promozione delle risorse turistiche. Esse incentivano inoltre la collaborazione tra i diversi sistemi turistici locali per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse provinciale.

3. Alle Province sono trasferite le funzioni amministrative regionali in materia di turismo ed in particolare:

a) la classificazione delle strutture ricettive;

b) l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo;

c) la gestione degli elenchi e degli albi, salvo l'albo di cui all'art. 9, previsti dalla normativa regionale in materia di turismo;

d) la realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche;

e) gli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche;

f) la concessione e l'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni ed incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo;

g) la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche;

h) l'erogazione dei contributi per l'attività delle proloco.

4. Le province, mediante apposite commissioni, istituite con la partecipazione delle associazioni di categoria operanti nel turismo, provvedono al monitoraggio delle funzioni dei comuni, concernenti la classificazione delle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, le professioni turistiche. L'attività delle commissioni si esercita mediante pareri, rapporti, segnalazioni e proposte.

#### Art 4.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Ai comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, mediante la cura dell'offerta locale, l'espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica, l'organizzazione di manifestazioni, iniziative promozionali ed eventi.

2. I comuni curano la valorizzazione delle risorse turistiche anche in forma associata tra di loro e in collaborazione con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali. Essi esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:

a) attività istruttoria per la classificazione alberghiera e degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta;

b) rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività ricettive e adempimenti autorizzatori connessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447;

c) vigilanza sulle strutture turistico-ricettive alberghiere, extraalberghiere e all'aria aperta, con particolare riferimento alla verifica del mantenimento dai requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni all'attività e della corretta applicazione delle tariffe denunciate, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del decreto ministeriale 16 ottobre 1991;

d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici sul movimento turistico, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla giunta regionale, d'intesa con i comuni e nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico nazionale;

e) vigilanza sull'osservanza delle norme per l'esercizio delle professioni turistiche;

f) vigilanza sull'attività delle agenzie di viaggio e turismo;

g) raccolta e comunicazione delle denunce delle attrezzature, dei prezzi delle strutture ricettive e delle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, nonché relativa vigilanza;

h) applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme regionali vigenti.

#### TITOLO III

#### PROGRAMMAZIONE

#### Art. 5.

##### *Piano triennale e documento annuale di indirizzo*

1. Il consiglio regionale, in attuazione del piano regionale di sviluppo ed ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, approva, su proposta della Giunta regionale, il piano triennale di sviluppo turistico.

2. Il piano triennale di sviluppo turistico concorre all'integrazione delle politiche regionali e al coordinamento territoriale degli interventi, come previsto dalla legge regionale 13/2000 e contiene gli obiettivi, le linee strategiche, gli indirizzi e i criteri per lo sviluppo del turismo in Umbria, con particolare riferimento a:

a) valorizzazione a fini turistici delle risorse culturali, ambientali, storiche e artistiche dell'Umbria, nonché dei prodotti tipici e di qualità;

b) qualità delle strutture ricettive, dei servizi di accoglienza ed assistenza del turista e del prodotto turistico nel suo complesso;

c) consolidamento e incremento del movimento turistico, articolati per ambiti territoriali, prodotti e progetti turistici;

d) fabbisogno di dotazione di infrastrutture e di reti di comunicazione ai fini della fruizione turistica;

e) promozione in Italia e all'estero delle risorse turistiche regionali;

f) attività degli enti locali, dei sistemi turistici locali e degli altri organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo;

g) azioni, strumenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della programmazione e risorse finanziarie che tengano conto della rilevanza del turismo nell'ambito dell'economia regionale.

3. Il piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del biennio.

4. La giunta regionale, in attuazione del piano, approva, entro il 30 giugno dell'anno che precede quello di riferimento, il documento annuale di indirizzo.

5. Il documento annuale di indirizzo verifica lo stato di attuazione del piano biennale e contiene:

a) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno di riferimento;

b) l'individuazione delle iniziative da attuare per la valorizzazione e la promozione integrata delle risorse ambientali, storiche, artistiche, culturali, nonché dei prodotti tipici e di qualità;

c) le previsioni di spesa e il riparto degli interventi finanziati dalla Regione, con particolare riferimento all'attività dei sistemi turistici locali.

6. In attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera b) della presente legge e dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 13/2000, la Regione, per la definizione e l'attuazione del piano triennale e del documento annuale di indirizzo, utilizza di norma gli strumenti della programmazione negoziata, con particolare riferimento ai patti territoriali.

#### Art. 6.

##### *Partecipazione*

1. La partecipazione degli enti locali alla elaborazione del piano triennale e del documento annuale di indirizzo è assicurata mediante le conferenze di cui all'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

2. La concertazione con le categorie interessate al turismo sul piano triennale e sul documento annuale di indirizzo avviene mediante specifiche sessioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 13/2000, alle quali partecipano anche le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni.

3. Il presidente della giunta regionale, anche avvalendosi dell'assessore delegato al turismo, assicura il coordinamento tra le conferenze di cui al comma 1 e sessioni di concertazione di cui al comma 2, in particolare attraverso la convocazione, almeno due volte l'anno, di sedute congiunte di delegazioni dei due organismi, finalizzate all'esame dello stato di attuazione degli strumenti della programmazione regionale.

TITOLO IV  
FORME ASSOCIATIVE

Art. 7.

*Servizi di informazione e accoglienza turistica*

1. I comuni, associati ai sensi dell'art. 39, comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e del titolo secondo, capo quinto, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base, ai sensi dello stesso articolo, come integrato dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.

2. I comuni garantiscono l'integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la redazione e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard previsti all'art. 2, comma 1, lettera f).

3. La Regione verifica la rispondenza dei servizi di accoglienza agli standard minimi di qualità di cui al comma 2.

4. I comuni possono esercitare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito dei sistemi turistici locali.

Art. 8.

*Sistemi turistici locali*

1. I sistemi turistici locali, previsti dall'art. 5 della legge 135/2001, costituiscono articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica infraregionale e rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle attività di formazione del prodotto turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali, di promozione e commercializzazione dell'offerta.

2. Ai sistemi turistici locali possono partecipare, oltre ai soggetti pubblici e privati operanti direttamente nel settore del turismo, alle associazioni di settore e alle autonomie funzionali, anche altri organismi e imprese attivi in settori collegati, quali il commercio, l'agricoltura, l'artigianato e i servizi, che abbiano interesse diretto o indiretto allo sviluppo turistico dello specifico ambito territoriale o della Regione nel suo complesso, al fine di contribuire alla migliore integrazione delle politiche di settore aventi effetto sullo sviluppo turistico.

3. La Regione, anche al fine di realizzare livelli adeguati di aggregazione territoriale, disciplina con norme regolamentari le modalità e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) appropriatezza, omogeneità e significatività dell'ambito territoriale, nonché indivisibilità dell'unità minima territoriale costituita dall'ambito comunale;

b) integrazione delle risorse;

c) consistenza e rilevanza delle risorse turistiche;

d) esistenza di accordi in forma scritta, per la collaborazione tra enti locali e imprese singole o associate, e di strumenti di concertazione con le associazioni degli operatori e le autonomie funzionali.

Art. 9.

*Albo consorzi turistici*

1. È istituito presso la giunta regionale l'albo dei consorzi turistici, l'iscrizione al quale è condizione per usufruire delle prerogative e dei benefici previsti dalle norme regionali.

2. Possono essere iscritti all'albo i consorzi tra imprese turistiche e società consortili, anche in forma mista pubblico-privata, che abbiano come scopo la valorizzazione e la promozione integrata dell'offerta turistica e i cui statuti assicurino la democraticità e l'intersettorialità.

3. Le modalità per l'iscrizione all'albo e per la gestione dello stesso sono stabilite con regolamento regionale.

Art. 10.

*Associazioni pro-loco*

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica volti in particolare a realizzare:

a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;

b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

c) assistenza e informazione ai turisti.

2. Le pro-loco che esercitano funzioni di informazione ed accoglienza sono tenute al rispetto degli specifici standard di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera i). La professionalità degli operatori è conseguita mediante percorsi formativi certificati.

3. Sono istituiti gli albi provinciali delle pro-loco. Ai fini dell'iscrizione le associazioni devono possedere un ordinamento a base democratica e perseguire finalità di valorizzazione turistica della località in cui operano. L'iscrizione è subordinata inoltre al parere favorevole del comune o dei comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.

4. Le province disciplinano le modalità per l'iscrizione all'albo delle pro-loco e la gestione dello stesso, nonché per l'erogazione dei contributi per l'attività.

5. La Regione assegna risorse finanziarie alle province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.

TITOLO V

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 11.

*Agenzia di promozione turistica*

1. È istituita l'agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito agenzia, organismo tecnico-operativo strumentale della Regione per la promozione turistica dell'Umbria e di supporto al sistema turistico regionale.

2. L'agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di proprio personale. Al personale dell'agenzia si applicano i Contratti collettivi di lavoro dei dipendenti delle Regioni.

3. La gestione dell'agenzia, caratterizzata dallo svolgimento di attività di erogazione di servizi a contenuto specialistico, è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità.

4. L'agenzia adotta il regolamento interno che, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi regionali, ne disciplina l'organizzazione e ne determina l'ordinamento, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile. Il bilancio preventivo è deliberato in pareggio e l'agenzia non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo anche in relazione ai compiti di cui al comma 6.

5. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento dell'agenzia, anche mettendo a disposizione mediante conferimento in natura o stipulazione di appositi atti convenzionali, beni mobili e immobili di sua proprietà o proprio personale. La Regione finanzia, inoltre, lo svolgimento delle attività affidate all'agenzia nell'ambito del piano triennale di sviluppo turistico o del documento annuale di indirizzo.

6. L'agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) attuazione, anche sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione previsti nel piano triennale di sviluppo turistico o nel documento annuale di indirizzo;

b) consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici locali;

c) attuazione, sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione formulati dai sistemi turistici locali coerenti con il piano triennale di sviluppo turistico e con il documento annuale di indirizzo;

d) svolgimento, sulla base di specifiche convenzioni, di altre attività a carattere tecnico per conto della Regione o di altri soggetti pubblici o privati.

#### Art. 12.

##### *Organi dell'agenzia*

1. Sono organi dell'agenzia:

a) l'amministratore unico;

b) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'amministratore unico dell'agenzia è nominato dal presidente della giunta regionale, tra soggetti in possesso di competenze in materia di organizzazione e amministrazione, maturate sia in ambito pubblico sia privato, dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato.

3. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita le funzioni di indirizzo amministrativo espressamente attribuitegli dal comma 5 dal regolamento interno.

4. All'amministratore unico spetta un'indennità mensile il cui ammontare è fissato nel decreto di nomina e comunque non superiore al venti per cento dell'indennità di consigliere regionale. All'amministratore unico è corrisposto, per le missioni connesse all'espletamento del mandato, il trattamento spettante ai dirigenti della Regione.

5. L'amministratore unico adotta il regolamento interno e determina la dotazione organica. Provvede inoltre, entro il 30 settembre dell'anno che precede quello di riferimento, all'approvazione del piano annuale di attività e del relativo bilancio di previsione, nonché, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ad approvare il conto consuntivo, allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel piano di attività.

6. L'amministratore unico si avvale di un comitato tecnico nominato, su sua proposta, dal presidente della giunta regionale. Il comitato è composto di tre membri scelti tra esperti del settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e resta in carica per la durata del mandato dell'amministratore. Il funzionamento del comitato è disciplinato dal regolamento interno.

7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto di tre membri effettivi, compreso il presidente, e due supplenti, iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. Il collegio è eletto dal consiglio regionale ai sensi dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne individua il presidente e, per ciascun membro effettivo, il rispettivo supplente.

8. La giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'attività dell'agenzia. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:

a) il regolamento interno, con l'allegata dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;

b) il piano di attività, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo;

c) il contratto di lavoro decentrato dell'agenzia.

#### Art. 13.

##### *Soppressione dell'azienda*

1. L'azienda di promozione turistica istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, è soppressa con effetto dalla data di nomina dell'amministratore unico dell'agenzia.

2. Fino alla data di soppressione, l'azienda di promozione turistica è amministrata da un commissario straordinario nominato con decreto del presidente della giunta regionale, il quale svolge anche le funzioni di liquidatore dell'ente.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce il compenso spettante al commissario.

4. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del commissario è assicurato dal collegio dei revisori dei conti della soppressa azienda, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14.

##### *Successione*

1. La Regione, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla soppressa azienda di promozione turistica, compresi quelli inerenti il personale.

#### Art. 15.

##### *Liquidazione*

1. Il commissario straordinario, nell'ambito delle operazioni di liquidazione, procede alla ricognizione della consistenza patrimoniale e alla redazione del conto consuntivo dell'azienda di promozione turistica.

2. Il commissario svolge ogni altro compito demandatogli nell'atto di nomina e resta in carica per tutti gli adempimenti conseguenti allo scioglimento dell'azienda di promozione turistica e comunque non oltre tre mesi dalla nomina dell'amministratore unico dell'agenzia.

3. Dalla data di cessazione dell'assegnazione del personale già in servizio presso l'azienda di promozione turistica, il commissario si avvale, per le operazioni di liquidazione, delle competenti strutture dell'amministrazione regionale.

4. Decorso il termine fissato dal comma 2 senza che siano state completate le operazioni di liquidazione, le stesse sono svolte dal competente servizio della giunta regionale.

#### Art. 16.

##### *Destinazione del patrimonio*

1. La giunta regionale, sulla base della ricognizione della consistenza patrimoniale effettuata dal commissario, dispone la destinazione dei singoli beni patrimoniali acquisiti a seguito della liquidazione dell'azienda di promozione turistica, nonché provvede in ordine ai relativi rapporti giuridici.

#### Art. 17.

##### *Personale*

1. Al momento della nomina dell'amministratore unico dell'agenzia cessa l'assegnazione all'azienda di promozione turistica del personale regionale ivi in servizio.

2. Fino alla data di cui al comma 1 il personale è posto alle dipendenze del commissario.

3. Per il funzionamento dell'agenzia fino alla copertura della dotazione organica, di cui all'art. 12, comma 5, la Regione assicura, su proposta dell'amministratore, il personale necessario scegliendolo tra quello già in servizio presso la soppressa azienda di promozione turistica.

4. La copertura della dotazione organica avviene prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse umane dell'organico regionale e con precedenza per quello già in servizio presso la soppressa azienda di promozione turistica.

5. Le procedure relative ai precedenti commi 3 e 4 sono oggetto di preventivi accordi sindacali.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 1.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 5, comma 5, 10, comma 5, e 11, comma 5, della presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con i finanziamenti previsti nella unità previsionale di base 9 gennaio 2001 del bilancio pluriennale 2001-2003, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo anche per le funzioni di delega».

2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. Al finanziamento degli oneri connessi al trasferimento delle funzioni si fa fronte a partire dall'esercizio 2002 con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.001, parte spesa, del bilancio regionale denominata «Relazioni istituzionali» ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

##### Art. 19.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 30 agosto 1988, n. 37, come modificata dalla legge regionale 17 dicembre 1991, n. 36;

b) la legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;

c) la legge regionale 18 dicembre 1996, n. 30;

d) l'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 13;

e) gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 44 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

##### Art. 20.

##### *Revisione della legislazione*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio un disegno di legge di revisione della legislazione in materia di turismo, ispirato in particolare ai principi di coordinamento, delegificazione e decentramento.

##### Art. 21.

##### *Norme finali e transitorie*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

2. Fino alla soppressione dell'azienda di promozione turistica si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo III della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.

3. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle province e ai comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale n. 34/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In sede di prima applicazione, gli atti previsti sono adottati entro i termini di seguito indicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), entro centoventi giorni;

b) il regolamento di cui all'art. 8, comma 3, entro sessanta giorni;

c) il regolamento di cui all'art. 9, comma 3, entro sessanta giorni;

d) il decreto di cui all'art. 12, comma 2, entro trenta giorni.

5. La carta di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è deliberata entro centoventi giorni dall'approvazione di quella nazionale di cui alla legge n. 135/2001.

6. Il regolamento interno e la dotazione organica previsti dall'art. 12, comma 5 sono adottati dall'amministratore unico entro sessanta giorni dalla nomina.

7. Gli iscritti all'albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono iscritti d'ufficio negli albi provinciali di cui all'art. 10, comma 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 novembre 2001

LORENZETTI

02R0194

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 30.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2000.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 3 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0195

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2001, n. 13.

**Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dell'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in casi di condizioni minorili disagiate.

## Art. 2.

*Indirizzi di attuazione*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, viene sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra la Regione Lazio, la Regione Ecclesiastica del Lazio, in rappresentanza delle Diocesi di Roma e del Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, con il quale sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta, attraverso le attività di oratorio o attività similari dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

## Art. 3.

*Programmazione degli interventi*

1. Le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all'art. 1.

2. La Regione, avvalendosi di una commissione da istituirsi con decreto del presidente della giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1 e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'art. 4, sulla base di una graduatoria formulata secondo specifici criteri determinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi dell'art. 2.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2001 è istituito nel bilancio regionale di previsione relativo all'anno 2001 il capitolo n. 28129 denominato «Finanziamenti alle parrocchie, agli istituti cattolici ed agli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato per la realizzazione di progetti di carattere sociale - educativo» con lo stanziamento di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dello stesso ammontare dal capitolo n. 49001, lettera *d*) del bilancio di previsione 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 giugno 2001

STORACE

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 giugno 2001.*

02R0340

## LEGGE REGIONALE 5 luglio 2001, n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente: «Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 12 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 «Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti»*

1. All'art. 12 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 recante «Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti», dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La disposizione di cui al comma 1 sarà applicata a seguito dell'adozione del piano regionale previsto dall'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed a condizione che sia coerente con il piano nazionale e con gli indirizzi di cui allo stesso art. 19.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 luglio 2001

STORACE

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 giugno 2001.*

02R0341

## LEGGE REGIONALE 5 luglio 2001, n. 15.

**Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale.

## Art. 2.

*Interventi finanziabili*

1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui all'art. 1 i progetti concernenti i seguenti interventi:

a) opere per la riqualificazione di aree urbane degradate caratterizzate da un elevato rischio di criminalità;

b) iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla prevenzione o alla individuazione di abusi su minori, nonché alla prevenzione di situazioni di disagio o di devianza minorile anche attraverso il reinserimento di minori già coinvolti in attività criminali, purché non già finanziate da leggi statali;

c) azioni di supporto al controllo del territorio, che prevedano anche l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, con particolare attenzione alle esigenze e alle problematiche connesse alla sicurezza delle fasce più deboli della cittadinanza nonché al libero svolgimento delle attività produttive.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) non devono in alcun modo prevedere azioni di competenza delle Forze dell'ordine, né tralasciare i limiti posti dalla normativa sulla vigilanza privata.

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare uno o più tipi di interventi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma stesso.

## Art. 3.

*Soggetti beneficiari dei finanziamenti*

1. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'art. 1 i comuni singoli o associati.

## Art. 4.

*Finanziamenti*

1. I finanziamenti previsti dall'art. 1 sono concessi in forma di contributo in conto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al:

a) 30 per cento per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) 60 per cento per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

## Art. 5.

*Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti*

1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge:

a) interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità sulla base della mappa predisposta dall'osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza ai sensi dell'art. 8;

b) interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatiche per la sicurezza;

c) il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

d) la realizzazione degli interventi in forma integrata con associazioni private che svolgono attività di carattere sociale, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, altre amministrazioni pubbliche e istituti scolastici, limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c);

e) la stipula di atti intesa con le Forze di polizia, limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

## Art. 6.

*Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni*

1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 i comuni, singoli o associati, collaborano:

a) relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) con:

1) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;

2) consorzi fra imprenditori;

3) organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e forze sindacali;

4) istituti scolastici;

b) relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) con:

1) associazioni private di volontariato che svolgono attività di carattere sociale, nonché cooperative sociali, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

2) istituti scolastici;

3) altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento di giovani coinvolti in attività criminose;

4) associazioni parrocchiali;

5) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;

c) relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) con:

1) soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalità;

2) istituti scolastici;

3) organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali;

4) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;

5) associazioni delle Forze dell'ordine e di Polizia locale anche in congedo;

6) soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali.

## Art. 7.

*Procedure per la concessione dei finanziamenti*

1. La giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la commissione speciale sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità, di seguito denominata commissione speciale, determina indirizzi, modalità e termini per:

a) la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'art. 2;

b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;

c) l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, che ha i seguenti compiti:

1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le priorità di cui all'art. 5;

2) formare un'apposita graduatoria;

3) inviare alla commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere;

4) inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento;

d) l'erogazione dei finanziamenti.

2. Qualora la commissione speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere.

## Art. 8.

*Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza*

1. Presso la presidenza della giunta regionale è istituito l'osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, di seguito denominato osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza.

2. L'osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

a) tre membri, scelti dal presidente della giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un membro designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio;

c) un rappresentante del Comando regionale dei Carabinieri;

d) un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;

e) un rappresentante della Polizia di Stato.

f) il prefetto o altro rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;

g) un rappresentante delle Polizie locali del Lazio designato dal presidente della giunta regionale.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), sono designati ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. L'osservatorio, in particolare, ha il compito di:

a) predisporre, con cadenza biennale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e alle singole circoscrizioni comunali, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;

c) monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

5. L'osservatorio trasmette i risultati dei lavori di cui al comma 4 al presidente della giunta regionale e al presidente della commissione speciale, che relazione alla commissione stessa.

6. L'osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il presidente della giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'osservatorio ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

7. Ai componenti dell'osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del presidente della giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

8. Il presidente della giunta regionale mette a disposizione dell'osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

#### Art. 9.

##### *Norme transitorie*

Relativamente alla prima applicazione della presente legge:

a) la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;

b) l'osservatorio provvede ai compiti di cui all'art. 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli:

a) Cap. 11337 - Contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 2001 e lire 500 milioni per l'anno 2002;

b) Cap. 11339 - Contributi regionali per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) con lo stanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 19002, lettera b) del bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003, rispettivamente per lire 1 miliardo 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 luglio 2001

STORACE

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 giugno 2001.*

02R0342

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 16.

**Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica e dell'adesione al patto di stabilità, detta norme finalizzate a perseguire, nel rispetto del diritto fondamentale del malato alle cure e all'assistenza, l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei termini e condizioni di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), così come ribadito dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria 2000), nonché dall'art. 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) attraverso la riduzione progressiva del disavanzo ed il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «Giunta» la Giunta regionale;

b) per «aziende» le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

Art. 2.

*Trasmissione di informazioni*

1. Le aziende sono tenute a fornire alla Regione tutte le informazioni utili alla definizione dei criteri di programmazione e pianificazione nel settore sanitario.

2. In particolare, in applicazione anche del principio espresso nell'art. 1, comma 4, lettera b), della legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nonché degli articoli 24 e 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999) le aziende consentono alla Regione l'accesso diretto a tutti i dati relativi alla gestione contabile e patrimoniale, in conformità ad apposite direttive emanate dalla giunta.

3. L'obbligo di cui al comma 1 si estende a tutti gli enti dipendenti dalla Regione che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, siano in possesso di informazioni concernenti il servizio sanitario regionale.

#### Art. 3.

##### *Directive in materia di contabilità*

1. La giunta, al fine di ottimizzare i flussi informativi in materia di contabilità delle aziende, emana direttive volte alla piena applicazione della contabilità economica, all'individuazione di criteri uniformi relativi alle rilevazioni dei dati contabili ed alla struttura del bilancio d'esercizio di cui all'art. 13 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45, nonché a garantire omogeneità e confrontabilità degli atti gestionali delle aziende stesse.

#### Art. 4.

##### *Sistema dei controlli interni*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2-*sexies*, lettera e) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le aziende si dotano di un'ideale organizzazione amministrativa e contabile nonché di adeguate procedure di controllo interno in grado di garantire l'affidabilità e la funzionalità del sistema dei controlli, secondo i principi generali fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. A decorrere dal bilancio d'esercizio 2002, le aziende devono garantire che i bilanci annuali siano sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. L'incarico di revisione è conferito con contratto di durata triennale rinnovabile una sola volta. La società di revisione incaricata non può svolgere, né aver svolto nell'ultimo anno, direttamente o indirettamente, alcuna attività di consulenza o di assistenza nei confronti dell'azienda il cui bilancio è sottoposto a revisione contabile.

3. Per l'attività di revisione contabile la Regione contribuisce alla spesa annuale sostenuta dalla singola azienda, rilevabile dal contratto stipulato ai sensi del comma 2, entro il limite massimo del 70 per cento della spesa stessa.

#### Art. 5.

##### *Limiti di indebitamento*

1. Le aziende hanno facoltà di contrarre mutui ovvero ricorrere ad altre forme di indebitamento a medio-lungo termine, previa autorizzazione della giunta, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*sexies*, lettera g), del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e nei limiti in esso previsti, ove i relativi oneri siano a carico delle aziende stesse.

#### Art. 6.

##### *Iniziative di razionalizzazione degli acquisti*

1. Ai sensi dell'art. 34 della legge n. 488/1999, nonché dell'art. 6, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Regione attua forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle aziende, in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le competenti commissioni consiliari, coerentemente con l'esigenza di razionalizzazione della spesa; di monitoraggio del fabbisogno e dei costi, nonché di innovazione del processo di approvvigionamento, anche mediante la promozione dello sviluppo e dell'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, dopo una prima fase sperimentale, seguita dalla verifica dei risultati in termini di economicità, snellimento delle procedure amministrative e miglioramento organizzativo, la giunta adotta un modello tipo quale forma ordinaria di approvvigionamento di beni e servizi cui le aziende sono tenute ad attenersi, che garantisca la massima trasparenza delle transazioni.

3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 la giunta può avvalersi di un soggetto esterno scelto secondo le procedure di evidenza pubblica.

4. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e comunque per i beni e servizi diversi da quelli individuati dalla giunta ai sensi del comma 1, le aziende sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla struttura del Ministero del tesoro denominata «Concessionaria servizi informatici pubblici-Consip S.p.a.», ovvero a rispettare i parametri di qualità e di prezzo.

5. La Regione favorisce altresì la semplificazione delle procedure di acquisto delle aziende mediante la promozione dell'utilizzo di listini ed aste elettroniche e ne supporta e facilita l'ampliamento, secondo un'evoluzione graduale che tiene conto dei vincoli normativi, procedurali e tecnologici.

6. La Regione stabilisce modalità di controllo periodico sugli acquisti e sulla regolarità delle gare, avvalendosi a tal fine anche dell'ente e delle strutture specializzate di cui all'art. 24 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2.

#### Art. 7.

##### *Osservatorio prezzi e tecnologie in ambito sanitario*

1. Al fine di garantire trasparenza e controllo della spesa pubblica in ambito sanitario, l'assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica provvede alla costituzione di una banca dati delle trattative svolte e concluse dalle aziende per l'acquisto di beni di consumo, servizi e tecnologie, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 724/1994, che prevede la costituzione dell'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie (OPT).

2. La banca dati di cui al comma 1, rappresenta lo strumento per l'acquisizione da parte della Regione di elementi utili all'analisi alla programmazione ed al monitoraggio della spesa nonché per l'organizzazione di un supporto conoscitivo, anche a favore delle aziende, in particolare per le tecnologie biomediche, attraverso la raccolta e la diffusione dell'informazione relativa ai prezzi, ai distributori, ai produttori ed, in generale, all'offerta del mercato.

3. Le aziende, sono tenute ad alimentare la banca dati regionale mettendo a disposizione i dati relativi alle iniziative di acquisto attivate nonché agli esiti delle stesse secondo indicazioni e modalità definite con deliberazione della giunta.

#### Art. 8.

##### *Patrimonio immobiliare delle aziende*

1. In conformità agli articoli 53 e 54 dello statuto regionale, la Regione promuove la costituzione di una società a prevalente capitale regionale denominata «San.Im S.p.a.», quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle aziende e risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria. La società è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che lo statuto societario:

a) assicuri alla Regione la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 99 per cento del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso, e riservi la rimanente quota delle azioni ad altro ente pubblico o a società i cui organismi di amministrazione e vigilanza siano costituiti da componenti dei quali più della metà siano nominati o designati dalla Regione;

b) disponga che l'oggetto sociale, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, preveda:

1) l'acquisizione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare indisponibile delle aziende, rispettandone la destinazione d'uso, e la contestuale concessione in locazione finanziaria dei medesimi beni alle aziende venditrici, con facoltà a loro favore di esercitare il diritto di opzione per il riacquisto, al termine della locazione finanziaria, della proprietà dei rispettivi beni al prezzo stabilito;

2) la cessione di tutti i crediti relativi alle operazioni di cui al numero 1) ad altra società di capitali, avente i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) affinché provveda all'acquisto ed alla cartolarizzazione dei crediti ad essa ceduti.

c) garantisca alla Regione l'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione delle azioni nominative ai sensi del terzo comma dell'art. 2355 del codice civile;

d) conferisca alla Regione la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare un amministratore unico della società ed un numero di sindaci tali da assicurare la maggioranza dei componenti del collegio sindacale;

e) preveda l'inalienabilità della quota di partecipazione azionaria della Regione di cui al comma 2, lettera a).

3. La giunta ed il suo presidente, ovvero l'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla società e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo e a sottoscrivere le azioni in misura non inferiore a quella indicata dal comma 2, lettera a), nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

4. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal presidente della giunta o dall'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato.

5. La nomina dell'amministratore unico e dei sindaci della società di cui al comma 2, lettera d), è effettuata dai competenti organi regionali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza del relativo mandato. Nel caso in cui l'organo regionale competente non proceda alla nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato, si provvede in via sostitutiva con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. L'amministratore unico ed i componenti del collegio sindacale nominati dalla Regione devono possedere, rispettivamente, i requisiti previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, a 385, e quelli previsti dall'art. 2397, secondo comma, del codice civile. L'amministratore unico è vincolato all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla giunta.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, le aziende possono alienare alla società beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare indisponibile nel rispetto da quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

7. Per accelerare le procedure per l'alienazione dei beni di cui al comma 6, il presidente della giunta, o l'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato, convoca e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano:

a) l'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica;

b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;

c) i direttori generali delle aziende;

d) l'amministratore unico della società;

e) gli organi statali competenti in materia di tutela dei beni di interesse storico o artistico.

8. Nell'ambito della conferenza di cui al comma 7, si provvede:

a) all'individuazione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare delle aziende oggetto della alienazione alla società alle condizioni previste dallo statuto ai sensi del comma 2, lettera b), numero 1);

b) all'eventuale rinuncia da parte degli organi statali competenti all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto di beni artistici o storici ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ed al trasferimento della relativa facoltà,

c) all'impegno della Regione a rilasciare l'autorizzazione alle aziende proprietarie ad alienare alla società i beni individuati ai sensi della lettera a).

9. La Regione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e della stima dei beni individuati ai sensi del comma 8, per l'alienazione alla società, si avvale, ove necessario, di strutture specializzate nel rispetto della normativa vigente.

10. La giunta, con apposita deliberazione, determina indirizzi e direttive da impartire ai direttori generali delle aziende nonché all'amministratore della società affinché nel contratto di acquisizione e di

contestuale concessione in locazione finanziaria dei beni immobili individuati ai sensi del comma 8, lettera a), siano contenute specifiche disposizioni finalizzate:

a) ad impedire che i beni immobili oggetto del contratto possano essere distolti dalla loro destinazione d'uso o che sia comunque limitato l'uso stesso;

b) a mantenere la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili oggetto del contratto in capo alle aziende venditrici;

c) a garantire che siano le aziende venditrici e a beneficiare dei trasferimenti dello Stato o delle Regioni diretti a far fronte a spese di gestione dei beni immobili oggetto del contratto.

11. Alle scadenze dei pagamenti stabilite dai contratti di locazione finanziaria, la Regione dispone la diretta erogazione alla «San.Im. S.p.a.» ovvero alla società di cui al comma 2, lettera b), numero 2), dei canoni di locazione dovuti dalle stesse aziende. Ciò a garanzia dei portatori dei titoli emessi dalla società di cui al citato comma 2, lettera b), numero 2).

#### Art. 9.

##### *Accordi istituzionali*

1. L'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica provvede a dare attuazione agli adempimenti di cui alla presente legge, anche mediante la promozione di specifici accordi istituzionali, ai vari livelli, realizzando, nell'ambito delle rispettive competenze, le opportune intese con l'assessorato regionale competente in materia di sanità.

#### Art. 10.

##### *Copertura finanziaria*

1. Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge gravano sul capitolo, a 11490 del bilancio annuale della Regione Lazio. In particolare, per le finalità di cui all'art. 8 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo n. 28190 denominato: «Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società "San.Im. S.p.a."» con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 29002, lettera a), (elenco 4) del bilancio 2001.

#### Art. 11.

##### *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) l'art. 18 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55;

b) il comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45;

c) tutte le altre disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2001

STORACE

*Il visto del commissario di Governo, è stato apposto il 3 agosto 2001.*

02R0343

## LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 17.

**Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche, concernente: «Norme sul governo del territorio».**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Modifica all'art. 65-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche

1. Al comma 2 dell'art. 65-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche, le parole: «Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2001».

## Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2001

STORACE

02R0344

## REGIONE MOLISE

## REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 4.

**Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: «Regolamento regionale per le aziende agri-turistico-venatorie»; modifica art. 2.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1° marzo 2002)

Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 116 del 28 gennaio 2002;

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

la seguente regolamento:

Articolo unico

L'art. 2 del regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997 è così sostituito:

## Art. 2.

«d) essere situato ad una distanza minima di 500 metri dai centri urbani e da altre aziende o da altri istituti venatori e/o di protezione. Tale distanza minima viene elevata a 1.300 metri per le aziende che consentono il prelievo venatorio agli ungulati».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 20 febbraio 2002

IORIO

02R0364

## REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 5.

**Regolamento per la cessione degli elaborati cartografici (carta tecnica regionale e carte tematiche) prodotti dalla Regione Molise.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1° marzo 2002)

Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 247 del 13 febbraio 2002;

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

La cessione del materiale cartografico elaborato dall'amministrazione regionale è affidata al Centro di ricerca cartografica regionale presso il Settore pianificazione territoriale ed urbanistica - Sezione informazioni territoriali.

## Art. 2.

Il contributo, a parziale rimborso delle spese per la formazione della carta tecnica regionale e delle carte tematiche, per la cessione del materiale è fissato nelle allegate tabelle A) e B).

## Art. 3

Alle scuole dell'obbligo che ne facciano richiesta è concessa la cessione gratuita di elaborati che interessano il territorio comunale di appartenenza o particolari zone del territorio regionale, nonché le carte tematiche disponibili, purché il loro uso sia finalizzato esclusivamente allo studio e alla ricerca.

## Art. 4.

Agli organi dello Stato che ne facciano richiesta per il raggiungimento dei propri fini istituzionali di particolare rilevanza, l'amministrazione regionale può cedere a titolo gratuito il materiale cartografico su supporto informatico o cartaceo.

## Art. 5.

Chiunque ne abbia interesse può, con richiesta al settore di cui all'art. 1, ottenere copia di singole monografie relative ai punti geodetici regionali e capisaldi di livellazione. Il prezzo è quello indicato nell'allegata tabella C).

## Art. 6.

La cessione degli elaborati agli studenti universitari avverrà alle condizioni previste per gli enti; a tal fine l'interessato dovrà presentare una richiesta dettagliata del materiale che intende acquistare, corredata da idonea dichiarazione che attesti lo studio o della ricerca da svolgere.

## Art. 7.

Nel caso di riproduzione su nastri, dischi magnetici o CD-R il supporto potrà essere fornito dal richiedente.

## Art. 8.

Per il versamento del contributo l'utente si dovrà servire del conto corrente postale n. 169862, intestato a: Regione Molise - servizio di tesoreria - 86100 Campobasso, specificando nella causale: «Cessione di elaborati cartografici».

## Art. 9.

Nella cessione definitiva degli elaborati di cui ai precedenti punti sono esonerati dal pagamento del contributo, su esplicita richiesta, gli enti pubblici o di diritto pubblico, le imprese e gli studi professionali, che utilizzino detto materiale per incarichi affidati dalla Regione Molise purché nella convenzione o nel contratto sia esplicitamente dichiarato che la Regione dovrà mettere a disposizione degli incaricati il materiale citato e sia stato quantificato il risparmio sul corrispettivo derivante dall'uso gratuito del materiale cartografico regionale. Tale esonero si applica anche in tutti i casi nei quali, in virtù di una convenzione o di un'intesa, è prevista la reciprocità dello scambio delle informazioni cartografiche.

## Art. 10.

La giunta regionale, con propria deliberazione, può concedere agli uffici dello Stato, enti pubblici o di diritto pubblico, agli altri soggetti privati che perseguono finalità convergenti con quelle dell'amministrazione regionale, l'autorizzazione alla riproduzione in proprio della Carta tecnica regionale, con le modalità tecniche più idonee richieste dagli interessati, sempre che si impegnino a fornire copia del materiale cartografico eventualmente elaborato o prodotto.

## Art. 11.

La giunta regionale, con la deliberazione di determinazione dei prezzi di cessione degli elaborati cartografici specifica la decorrenza dei nuovi prezzi di cessione.

## Art. 12.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali di tutti gli elaborati cartografici ceduti a qualsiasi titolo dalla Regione nonché la rielaborazione della sola carta tecnica regionale, effettuata con qualsiasi mezzo, senza la preventiva autorizzazione di cui al precedente art. 10. La titolarità della concessione è limitata al richiedente che quindi non può cedere a terzi gli elaborati cartografici concessi dalla Regione. I responsabili dell'uso improprio del materiale cartografico acquistato secondo i criteri del presente regolamento dovranno rispondere alle amministrazioni interessate in relazione alle norme che tutelano la proprietà, i diritti derivanti dal lavoro intellettuale e la sicurezza nazionale.

## Art. 13.

Degli elaborati cartografici ceduti sarà tenuto apposito registro contenente il numero progressivo di cessione la data di consegna, gli estremi identificativi dell'acquirente e la denominazione dei materiali ceduti. Il numero di cessione dovrà essere riportato su tutti gli elaborati che utilizzino stralci della carta tecnica regionale attraverso l'apposizione della seguente dicitura:

«Elemento/i della CTR  
ceduti in data ...../...../.....  
n. reg. ....».

## Art. 14.

La cessione delle foto aeree della Regione in formato raster e di ogni altro tipo di materiale per il quale è prevista la cessione a titolo gratuito avviene esclusivamente su CD-R con la consegna di un numero di CD-R vuoti pari al doppio di quelli necessari alla registrazione dei dati.

## Art. 15.

La cessione di ogni tipo di elaborato non può avvenire senza che l'utente dichiari in forma esplicita, contestualmente alla richiesta dei materiali, di accettare le norme riportate nel presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 20 febbraio 2002

IORIO

ALLEGATO

AI PREZZI INDICATI  
VA AGGIUNTA L'I.V.A. NELLA MISURA DEL 20%

TABELLA A

**Riproduzione in bianco/nero  
di elementi di CTR in scala 1:5.000**

Privati - carta opaca: 4,00;

Enti - carta opaca: 3,00;

Privati - carta lucida: 8,00;

Enti - carta lucida: 6,00;

Privati - poliestere: 20,00;

Enti - poliestere: 15,00.

**Riproduzione in bianco/nero  
di sezioni di CTR in scala 1:10.000**

DERIVATI DALLA RIDUZIONE SENZA SFOLTIMENTO  
DEGLI ELEMENTI IN SCALA 1:5.000

Privati - carta opaca: 10,00;

Enti - carta opaca: 7,50;

Privati - carta lucida: 20,00;

Enti - carta lucida: 15,00;

Privati - poliestere: 40,00;

Enti - poliestere: 30,00.

**Mosaicatura, ingrandimenti,  
riduzioni di elementi della CTR**

AL PREZZO VA AGGIUNTO IL COSTO PER LA STAMPA  
PARI A QUELLO INDICATO PER LA RIPRODUZIONE  
DEGLI ELEMENTI DI CTR IN SCALA 1:5.000

Privati: 10,00;

Enti: 5,00.

**Riproduzione a colori  
di tavolette di carte tematiche**  
(GEOMORFOLOGIA, VEGETAZIONE, ARCHEOLOGIA  
USO DEL SUOLO, ECC.)

Privati - carta opaca: 10,00;  
Enti - carta opaca: 7,50.

TABELLA B

**Elaborati in forma numerica**

Prezzo per ogni 5 megabyte o frazione  
(DATI IN FORMATO ORIGINALE NON COMPRESI)

Privati - TIFF, PCI906, DXF, DWG, ASCII ECC: 10,00;  
Enti - TIFF, PCI906, DXF, DWG, ASCII, ECC: 7,50.

TABELLA C

**Copie di monografie dei punti geodetici e dei capisaldi di livellazione**

Tutti i tipi di utente: 2,00.

TABELLA D

**Masterizzazione di CD-ROM**  
(CD-ROM FORNITO DALLA REGIONE)

Privati - dati ceduti dalla Regione: 2,50;  
Enti - dati ceduti dalla Regione: 2,00.

02R0365

**REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2002, n. 6.**

**Legge regionale 16 giugno 2001, n. 13 «Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali» - Regolamento d'attuazione ai sensi dell'art. 22.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4  
del 1° marzo 2002)

Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 272  
del 18 febbraio 2002;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

**1. Definizione di attività agrituristiche e di imprenditore agricolo ai fini della legge regionale.**

L'esercizio dell'agriturismo presuppone il rapporto di connessione e complementarietà con l'attività dell'impresa agricola. Le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento, e le attività a queste connesse devono rimanere principali e prevalenti.

Il principio della prevalenza viene stabilito con il criterio del tempo lavoro, utilizzando a tal fine le tabelle di conversione allegate. Il tempo di lavoro dedicato all'attività tipicamente agricola deve essere superiore a quello dedicato all'attività agrituristica. Nelle sole

aziende localizzate in zone montane o site in aree svantaggiate ai sensi del regolamento CEE n. 75/268, il tempo di lavoro che deve essere dedicato all'attività agricola è ridotto al 40% del totale.

L'attività agrituristica può essere esercitata esclusivamente dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, così come definito dall'art. 2135, e successive modifiche ed integrazioni, del codice civile, ovvero da un suo familiare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 230-bis del codice civile. Le cooperative agricole e loro consorzi, ai fini della legge regionale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.

Gli imprenditori agricoli che non svolgono l'attività agricola a titolo principale possono esercitare l'attività agrituristica purché il reddito proveniente dall'azienda agricola non sia inferiore al 60% del reddito complessivo dell'imprenditore.

Rientrano tra le attività agrituristiche, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali, e didattiche, di pratica sportiva (laghetti per pesca sportiva, ecc.), escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge n. 268/1999.

**2. Esercizio dell'agriturismo.**

Le attività agrituristiche possono essere esercitate esclusivamente dai soggetti specificati all'art. 1. Essi possono avvalersi di personale dipendente assunto per l'attività aziendale agricola, da utilizzarsi prevalentemente in detta attività e nel tempo residuo nelle attività agrituristiche.

L'inquadramento di assunzione è quello previsto nel contratto di lavoro agricolo. Tali disposizioni non si applicano alle cooperative e ai consorzi, i quali oltre all'impiego dei propri soci, possono assumere personale da destinare in via esclusiva all'esercizio dell'attività agrituristica.

Le dizioni «imprenditore agrituristico», «azienda agrituristica» o «agriturismo», possono essere usate solo da imprenditori e aziende regolarmente iscritte nell'albo regionale e regolarmente autorizzate dal sindaco del comune dove viene svolta l'attività.

Condizione indispensabile per esercitare l'attività agrituristica è l'iscrizione all'albo degli «Operatori agrituristici» di cui all'art. 8 della legge regionale n. 13/2001; l'iscrizione va richiesta al presidente della commissione di cui allo stesso art. 8, secondo i modelli allegati al presente regolamento.

Gli operatori che, iscritti all'albo, non iniziano l'attività entro cinque anni dall'iscrizione, vengono cancellati.

Il provvedimento, emesso dal direttore generale dell'assessorato regionale all'agricoltura, è trasmesso agli interessati ed è comunicato alla commissione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 13/2001 nella prima seduta utile.

**3. Utilizzo degli immobili per uso agrituristico e disciplina urbanistica.**

Possono essere utilizzati per l'esercizio dell'attività agrituristica:

a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, compresa la cucina utilizzata dallo stesso imprenditore nell'esercizio dell'attività agricola;

b) i locali siti nell'immobile dell'imprenditore agricolo ubicato nei centri abitati, individuati attraverso i criteri di cui all'art. 4, comma 2) della legge regionale;

c) gli edifici o parte di essi, ubicati nel fondo, e non più necessari alla conduzione dello stesso.

L'utilizzo dei predetti immobili a fini agrituristiche non determina cambio di destinazione d'uso.

Gli interventi di ampliamento, adeguamento funzionale, ristrutturazione e restauro del patrimonio edilizio esistente, devono avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi.

I requisiti strutturali e igienico-sanitari per i locali da adibire ad uso agrituristico sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi comunali, eccezione fatta per l'altezza che non deve essere inferiore all'altezza media di 2,40 per i comuni posti nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268.

Qualora l'azienda agrituristica intenda dotarsi di piscina, quest'ultima dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) superficie della vasca non superiore a mq 140;
- b) profondità massima dell'acqua non superiore a 140 cm.

Le piscine facenti parte dell'azienda agrituristica sono da considerarsi ad uso privato e riservate ai soli ospiti di cui ai successivi articoli 4 e 5.

#### 4. Ospitalità nei locali aziendali.

L'ospitalità per soggiorno deve essere esercitata in locali appositamente predisposti, rispondenti ai requisiti di abitabilità previsti per le case di civile abitazione, fatte salve le deroghe sulle altezze di cui al precedente art. 3. I servizi igienici devono ricomprendere un lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet e dovranno essere almeno uno ogni 6 posti letto.

Per quanto riguarda l'arredamento, dovrà essere disponibile, per persona, un letto ed una seggiola ed in ogni stanza dovrà esserci un armadio ed un cestino per i rifiuti.

Il limite massimo di ricettività è di 24 posti letto per le aziende singole e 60 per le associate.

#### 5. Ospitalità in spazi aperti.

L'ospitalità in spazi aperti deve essere esercitata in piazzole attrezzate per tende e/o per la sosta di roulotte e autocaravan. Gli spazi aperti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) la superficie per ogni piazzola deve essere non inferiore a 40 mq;
- b) la sistemazione di tale superficie deve essere a prova d'acqua e di polvere realizzabile anche con inerbimento del terreno;
- c) la superficie complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore d'acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese elettriche di corrente con salvavita a scatto.

Nell'ospitalità in spazi aperti i servizi igienici, nella misura e tipologia di cui all'art. 4, possono essere garantiti anche all'interno della struttura edilizia dell'azienda agricola.

Il limite massimo di ricettività in spazi aperti è fissato in 24 persone. In caso di contemporaneo esercizio di attività ricettiva in locali aziendali, il numero complessivo di ospiti dovrà essere sommato e rispettare i limiti di cui all'art. 5, terzo comma della legge regionale n. 13/2001.

#### 6. Somministrazione di pasti e bevande.

Nell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande, privilegiando la gastronomia regionale e le produzioni tipiche tradizionali e/o biologici, in favore degli ospiti che soggiornano e dei visitatori occasionali.

Per prodotto tipico e/o tradizionale non si fa riferimento a disciplinari di tutela ma alle tradizioni regionali.

A tale fine devono essere utilizzati cibi ottenuti da produzioni aziendali trasformate in azienda o all'esterno, in misura non inferiore al 60% del valore annuo della materia prima utilizzata ed almeno il 25%, del valore annuo, deve essere acquistato da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Molise.

Le percentuali di cui sopra vanno modificate, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale, per le aziende agrituristiche situate ad un'altitudine superiore a 500 m/slm.

Il limite di capienza massimo per i punti di ristoro è fissato in 80 posti a sedere. La somministrazione di spuntini (piatti freddi non riconducibili a pasti completi) e bevande non ricade nei limiti di capienza.

#### 7. Vendita di prodotti aziendali.

L'imprenditore agrituristico può vendere, all'interno dell'azienda, i prodotti ricavati dall'attività agricola e zootecnica, prodotti tipici e tradizionali, trasformati o manipolati in azienda o con lavorazioni extra aziendali.

L'esercizio di tale attività deve essere esplicitamente menzionato all'interno della richiesta di autorizzazione, e non può essere svolto in via esclusiva, ma in correlazione ad altre attività agrituristiche.

#### 8. Norme igienico-sanitarie dei locali di preparazione.

Relativamente alle caratteristiche igienico-strutturali sono fatte salve le autorizzazioni già concesse. L'azienda agrituristica, intesa anche come complesso di strutture funzionalmente correlate tra loro e comunque contraddistinte da medesimo indirizzo, deve avere almeno, se svolge funzione di somministrazione e/o vendita:

##### 8.1. Locale cucina.

È inteso come laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande destinati alla vendita e/o somministrazione agli ospiti e/o avventori. Esso non può essere utilizzato in nessun modo come ambiente per la somministrazione dei pasti né per l'esposizione e vendita dei prodotti.

Il locale cucina, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con illuminazione ed aerazione naturale o artificiale adeguate, deve essere dotato di:

- a) pareti fino all'altezza di due metri e pavimenti lavabili e disinfettabili;
- b) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati;
- c) attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, facilmente lavabili e disinfettabili (di norma si deve evitare l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno);
- d) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito;
- e) sistema di scarico delle acque reflue dei lavelli, dotato di pozzetti e sifone;
- c) celle e/o armadi frigoriferi in numero e capacità proporzionati all'entità della lavorazione.

N.B.: Le aziende nelle quali si proceda unicamente alla somministrazione della prima colazione agli ospiti alloggiati possono avere anche un solo locale, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con aerazione naturale o artificiale sufficiente e dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati, da adibire anche a tale servizio. In caso di mancanza di una normale cucina nell'ambito dell'azienda il locale dev'essere dotato di almeno un lavello, un frigorifero e di fornelli.

##### 8.2. Sala di ristorazione.

Tale locale, oltre che alla somministrazione dei pasti agli ospiti e/o avventori, può essere destinato, in apposito reparto separato e previa adozione di tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari, anche all'esposizione e vendita di prodotti. La sala ristorazione, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con aerazione naturale o artificiale sufficiente, dev'essere dotata di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati.

##### 8.3. Servizi igienici.

I locali dei servizi igienici non devono comunicare direttamente con i locali adibiti alla produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Detti locali devono essere dotati di:

- a) pareti fino all'altezza di due metri e pavimenti lavabili e disinfettabili;

b) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito;

c) lavelli provvisti di distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

In funzione della tipologia di attività svolta vanno previsti almeno:

#### 8.3.1. Servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione.

Tali servizi possono identificarsi con quelli degli alloggi solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati. In caso di ristorazione rivolta all'esterno è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici, in numero adeguato alla recettività dell'azienda. I locali adibiti a servizi igienici non devono comunicare direttamente con la sala di ristorazione ma devono essere separati da questa mediante un'antibagno, dotato di porta a chiusura automatica. Tale antibagno non è necessario qualora i servizi igienici non immettano direttamente nella sala di ristorazione.

Vengono fatte salve le norme relative ai servizi igienici destinati anche ai portatori di handicap.

N.B.: Le aziende nelle quali si proceda unicamente alla somministrazione della prima colazione agli ospiti alloggiati, possono avere anche un solo locale adibito a servizi igienici, che non devono comunicare direttamente con la sala adibita a prima colazione, ma separata da questa mediante un'antibagno, dotato di chiusura ermetica;

#### 8.3.2. Servizi igienici funzionali alla cucina.

Tali servizi, qualora non si faccia ricorso a personale dipendente o comunque diverso dai gestori dell'azienda, possono anche identificarsi con quelli in dotazione alla struttura agrituristica, fermo restando che, comunque, devono essere diversi dai servizi igienici destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati. Anche in questo caso i locali adibiti a servizi igienici non devono comunicare direttamente con il locale cucina ma devono essere separati da questo mediante un'antibagno, dotato di porta a chiusura automatica. Tale antibagno non è necessario qualora i servizi igienici non immettano direttamente nel locale cucina;

#### 8.3.3. Spogliatoi.

Qualora per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande connessa all'attività si faccia ricorso a personale dipendente assunto per l'attività aziendale agricola, che viene utilizzato prevalentemente in detta attività e nel tempo residuo nelle attività connesse all'agriturismo, lo spogliatoio può consistere anche in un'idoneo spazio polifunzionale, dotato di armadietti a doppio scomparto ricavato all'interno dell'azienda agricola.

### 9. Macellazione di animali allevati in azienda.

È vietata la macellazione in azienda di «grossi animali» e cioè bovini, equini, suini, ovcaprini, grossa selvaggina allevata e struzzi. Tali animali possono essere macellati solo in impianti riconosciuti e/o autorizzati.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1997, n. 495 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 e della circolare del Ministero della sanità n. 43 del 30 ottobre 1993, è consentita la macellazione in azienda, fino ad un massimo di 1.500 capi all'anno complessivamente, finalizzata alla somministrazione nella stessa azienda, di polli, tacchini, faraone, oche, anitre, conigli e selvaggina da penna allevata (esclusi gli struzzi) alle seguenti condizioni:

9.1. Struttura adibita anche alla macellazione, autorizzata dal Sindaco ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283, previo parere favorevole del dipartimento di prevenzione della A.S.L. territorialmente competente e dotata di almeno:

a) numero due locali, corrispondenti alla zona sporca ed alla zona pulita della linea di lavorazione; quest'ultima può coincidere con il locale cucina, purché utilizzata in momenti diversi dalle altre funzioni.

b) pareti fino all'altezza di due metri e pavimenti lavabili e disinfettabili

c) erogazione di acqua potabile calda e fredda, mediante comando non azionabile a mano né a gomito;

d) sistema di scarico delle acque reflue dotato di pozzetti sifonati;

e) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati;

f) cella e/o armadio frigorifero adeguato all'entità della macellazione;

g) attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, facilmente lavabili e disinfettabili (di norma si deve evitare l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno);

h) predisposizione di un piano di autocontrollo ai sensi del successivo art. 14;

i) predisposizione di un idoneo sistema di smaltimento degli scarti di macellazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 508/1992, di norma mediante ricorso a ditta autorizzata, o mediante concimaia.

Relativamente alle caratteristiche dei servizi igienici ed agli spogliatoi si fa riferimento a quanto previsto al precedente punto 8.3.

Il controllo veterinario va effettuato all'interno di programmi di vigilanza che devono tenere conto della consistenza di tali attività sul territorio e dell'eventuale diffusione di patologie di interesse ispettivo nella specie in esame e della presenza di provvedimenti di polizia veterinaria in atto. Il responsabile legale o il gestore dell'azienda dovrà comunicare almeno una volta all'anno al servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio la periodicità delle macellazioni, in modo da consentire l'effettuazione dei previsti controlli sanitari. Eventuali modifiche del calendario delle macellazioni dovranno essere comunicate con congruo anticipo allo stesso servizio veterinario.

9.2. Qualora le carni delle specie sopra citate vengano poste in vendita, il limite massimo, fissato in deroga per gli agricoltori, è di 10.000 capi/anno complessivamente (art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 - Circolare ministeriale n. 9/1999). Nell'autorizzazione sanitaria andrà prescritto che il produttore o allevatore concordi con il servizio veterinario della A.S.L. il giorno e l'ora della macellazione al fine di consentire l'effettuazione dei previsti controlli sanitari, con pagamento dei relativi diritti di cui al decreto legislativo n. 432/1998. Dette carni, ancorché non poste in vendita, saranno identificate con un bollo a placca o un'etichetta riportante la ragione sociale e la sede dell'azienda nonché la dicitura: «Art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997» oppure «Art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992».

N.B.: Ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1997, n. 495 e della circolare ministeriale n. 9 dell'8 giugno 1999, possono essere autorizzati dal settore regionale di medicina veterinaria macelli e laboratori di sezionamento a capacità limitata per volatili da cortile conigli e selvaggina allevata da penna fino ad un massimo di 150.000 capi/anno complessivamente, secondo le indicazioni contenute nella circolare stessa e le direttive impartite con decreto della giunta regionale n. 1228 del 6 settembre 1999 e seguenti modifiche.

## 10. Uova.

Le uova prodotte in azienda possono essere utilizzate per l'attività di somministrazione. La cessione diretta, dal produttore al consumatore, è consentita in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 5 del regolamento CE n. 1907/1990 e successive modificazioni, a condizione che le uova, prodotte in loco, vengano cedute nel luogo di produzione e purché non siano imballate o classificate.

## 11. Lavorazione e manipolazione di prodotti alimentari.

## 11.1. Approvvigionamento.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 13/2001, tutti i prodotti alimentari e le bevande, se non di produzione aziendale, devono provenire esclusivamente da imprenditori commerciali ed attività (quali impianti, stabilimenti, laboratori, ecc.) riconosciuti e/o autorizzati. Tale provenienza dovrà essere documentata mediante etichettatura apposta sulla singola confezione o mediante documento commerciale di trasporto o fattura commerciale, da conservarsi almeno fino ad esaurimento della relativa confezione e/o partita, e comunque per il periodo di tempo previsto dalla legge.

## 11.2. Trasporto.

Il trasporto degli alimenti deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (contenitori, temperature, ecc.) e con automezzi o contenitori idonei. Per i prodotti che richiedono la conservazione allo stato di refrigerazione e/o congelamento e/o surgelazione a determinate temperature codificate da norme in relazione alla tipologia dell'alimento, il trasporto deve assicurare il mantenimento della catena del freddo.

La movimentazione degli alimenti all'interno dell'azienda deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie assicurando, ove necessario, il mantenimento della catena del freddo mediante l'utilizzo di idonei contenitori isotermici, lavabili e disinfettabili, per alimenti.

## 11.3. Conservazione.

La conservazione degli alimenti deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. In particolare gli alimenti per i quali è necessario lo stato di refrigerazione, devono essere mantenuti in celle o armadi frigoriferi di capacità adeguata e secondo le temperature previste, e che comunque consentano la conservazione differenziata, anche mediante appositi scomparti, delle diverse tipologie di alimenti: vegetali, carni (incluse quelle prodotte in azienda), prodotti sfusi o confezionati, materia prima cruda, selvaggina sottopenna e/o sottopelo, ecc. Gli stessi accorgimenti vanno adottati per la conservazione di alimenti allo stato di congelamento e/o surgelazione.

## 11.4. Attività di trasformazione.

La trasformazione di materie prime quali carni, latte, uova, vegetali, etc. nei relativi prodotti derivati (prodotti a base di carne salata, insaccati, formaggi, conserve, semiconserve ed altro) dev'essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, all'interno di uno specifico laboratorio inteso come locale di dimensione proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con illuminazione naturale o artificiale ed aerazione adeguate ed altresì dotato di:

a) pareti fino all'altezza di due metri e pavimenti lavabili e disinfettabili;

b) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori insetti e altri animali indesiderati;

c) attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, che consentano una completa e rapida pulizia (di norma si deve evitare l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno);

d) fornitura di acqua potabile calda e fredda, erogata con comando non azionabile né a mano né a gomito;

e) sistema di scarico delle acque reflue dai lavelli dotati di pozzetti e sifone;

f) dispense, celle e/o armadi frigoriferi per la materia prima e per i prodotti, in numero e capacità proporzionati all'entità della lavorazione ed, ovviamente, lavaggio e disinfezione dopo ogni lavorazione specifica.

Limitatamente alla produzione di pasta fresca, di conserve vegetali, di formaggi, di confetture e di prodotti apistici, per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg per ciascun prodotto, di latte per un quantitativo giornaliero non superiore ai 20 litri, tale locale laboratorio può coincidere con il locale cucina. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione. Nello stesso locale cucina è possibile produrre anche insaccati freschi e/o stagionati purché la stagionatura avvenga in locali diversi.

In caso di trasformazione di quantitativi di materia prima superiori a quelli sopra indicati, il responsabile legale dell'azienda dovrà fare riferimento alle normative nazionali e regionali di riferimento. In particolare:

1) per il latte, l'utilizzo ai fini della somministrazione nell'azienda agrituristica, è consentito in deroga, così come dispone l'art. 2 del regolamento CE n. 2597/97, che include la fornitura o cessione al consumatore finale sia come vendita diretta, o tramite ristoranti o analoghe collettività, come dispone anche l'art. 1, comma 6 della legge n. 169/1989. È consentita altresì la vendita di latte crudo, che è possibile utilizzare anche nella produzione di prodotti a base di latte nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997. I requisiti devono essere quelli del latte alimentare, sia sotto l'aspetto qualitativo (Regolamento CE n. 2597/97) che igienico-sanitario (art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997). La sala di mungitura e di stoccaggio del latte deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/1962. Va autorizzato, altresì, il locale destinato alla trasformazione in prodotti a base di latte (formaggi, ricotta, burro, ecc.) secondo i requisiti dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 e dal decreto legislativo n. 155/1997. Il locale adibito alla vendita del latte è soggetto ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 22 del regio decreto n. 994/1929;

2) per il miele, i locali ove si effettuano le operazioni di smielatura e confezionamento, allorché tali produzioni non siano destinate all'autoconsumo, sono soggette al rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge n. 283/1962.

## 11.5. Attività di vendita.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 228/2001 è consentita la vendita diretta di prodotti alimentari, freschi, conservati, trasformati, cotti o crudi, limitatamente al consumatore finale, così come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 109/1992 e successive modifiche e integrazioni. Tale attività deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché di quanto previsto in materia di etichettatura. Può essere individuato uno specifico locale nell'ambito dell'azienda agrituristica oppure, se l'entità dell'attività lo consente, la vendita può essere esercitata in un reparto ricavato all'interno della sala di ristorazione.

## 12. Igiene del personale.

Gli operatori addetti a qualsiasi titolo alla produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, vendita e trasporto di alimenti e bevande devono:

a) indossare abiti da lavoro (tute, camici, grembiuli, copricapo, guanti, etc.) idonei al tipo di attività svolta;

b) aver partecipato a corsi di educazione sanitaria relativa al tipo di attività svolta, documentata da idoneo attestato.

N.B.: Ai sensi del capitolo X dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 il responsabile legale dell'azienda agrituristica o il gestore è tenuto ad assicurare che gli addetti alle lavorazioni dei prodotti alimentari abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare, idonea al tipo di attività svolta. Detto obbligo è stato ribadito anche al punto 2.5 della decreto della giunta regionale n. 779 del 19 giugno 2000 nonché nella circolare ministeriale n. 6 del 6 maggio 1998.

13. *Modalità autorizzative.*

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/1962 l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco, previo parere favorevole espresso dal dipartimento di prevenzione della A.S.L. territorialmente competente. Tale autorizzazione sanitaria è unica, relativa cioè all'azienda agrituristica nel suo insieme. Pertanto è comprensiva, anche se devono essere esplicitamente specificate ed elencate, delle varie tipologie di attività svolte, quali produzione, preparazione, somministrazione di pasti per ospiti alloggiati e/o per gli avventori esterni, confezionamento, macellazione, trasformazione, conservazione, mediante congelamento, vendita, ecc.

Sarà cura del titolare dell'azienda o del suo rappresentante legale, indicare dettagliatamente le suddette attività, ivi compreso l'eventuale commercio elettronico (art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 228/2001) nella domanda al sindaco per il riconoscimento di azienda agrituristica, comprensiva dell'autorizzazione sanitaria.

14. *Autocontrollo.*

Per tutte le attività di trasformazione e vendita di alimenti effettuate nell'ambito dell'azienda, ad eccezione della produzione primaria, si deve predisporre un piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo n. 155/1997. I piani devono essere semplici e correlati alle specifiche attività. È importante anche la verifica della potabilità dell'acqua utilizzata in azienda, specialmente quando quest'ultima non beneficia dell'approvvigionamento comunale. La Regione Molise, ai sensi dell'art. 5, comma 10 della legge n. 526/1999, ha inserito l'agriturismo tra le tipologie di industrie alimentari che possono attuare il sistema di autocontrollo con procedura semplificata, al fine di gestire le varie fasi operative (stoccaggio, preparazione, manipolazione, somministrazione, sanificazione, vendita, ecc.) con un minor impegno burocratico (vedi circolare n. 3/1999/VET e la decreto della giunta regionale n. 779 del 19 giugno 2000). È possibile la preparazione e la vendita dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede deroghe ai requisiti igienico-sanitari, individuati nell'atlante dei prodotti tradizionali della Regione Molise, redatto ed aggiornato dall'ente regionale di sviluppo agricolo del Molise per conto della Regione. Tali prodotti sono definiti come quelli che richiedono metodi di lavorazione e locali particolari e tradizionali, nonché tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche specifiche del prodotto. La loro conservazione dev'essere effettuata in modo da impedire il contatto con gli altri alimenti.

15. *Vigilanza.*

La vigilanza sull'osservanza delle norme, nazionali e regionali, è di competenza degli organi preposti dalle leggi vigenti. La Regione Molise, tramite il personale preposto dell'assessorato alle politiche agricole, effettua almeno un controllo annuale sul 10% delle aziende agrituristiche e agli iscritti all'albo.

Il personale preposto al controllo redige una scheda di verifica, secondo l'allegato modello, e fornisce alla commissione, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 13/2001, tutte le informazioni necessarie.

16. *Abrogazione di norme.*

Il regolamento regionale n. 3 del 22 novembre 2001 è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 26 febbraio 2002

IORIO

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298: «Regolamento sulla vigilanza delle carni». (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 1929).

Legge 30 aprile 1962, n. 283: «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande». (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962).

Legge 9 febbraio 1963, n. 59: «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile di prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti». (*Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1963, n. 44).

Legge 3 maggio 1971, n. 419: «Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/1968 e n. 95/1969 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova». (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 5 luglio 1971).

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande». (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980).

Legge 5 dicembre 1985, n. 730: «Disciplina dell'agriturismo». (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985).

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109: «Attuazione della direttiva n. 89/395/CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari». (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992).

Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508: «Attuazione della direttiva n. 90/667/CE del consiglio del 27 dicembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale per la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce, che modifica la direttiva n. 90/425/CE». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992).

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537: «Attuazione della direttiva n. 92/5/CE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne». (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993), modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251. (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1996), e dal decreto 11 luglio 1997. (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997).

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559: «Regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/495/CE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento». (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1993).

Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286: «Attuazione della direttiva n. 91/498/CE concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche». (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994), modificato dal decreto 23 novembre 1995. (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995).

Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 92/45/CE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni». (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1996).

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive n. 92/46/CE n. 92/47/CE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte». (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1997).

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155: «Attuazione delle direttive n. 93/43/CE n. 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari». (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 92/116/CE che modifica la direttiva n. 71/118/CE relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile». (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1998).

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59». (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998).

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68: «Attuazione della direttiva n. 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari». (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000).

Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 259: «Attuazione della direttiva n. 97/4/CE che modifica la direttiva n. 79/112/CEE in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale». (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2000).

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57». (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001).

Circolare Ministero della sanità n. 43 del 30 ottobre 1993: «Linee di indirizzo in materia di applicazione della deroga per la macellazione di conigli prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559». (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993).

Circolare ministeriale n. 6 del 6 maggio 1998: «Igiene della produzione delle carni e dei prodotti a base di carne e relativi controlli veterinari: elementi di indirizzo». (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1998).

Circolare Ministero della sanità n. 11 del 7 agosto 1998: «Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari (art. 9, comma 2)». (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998).

Decreto del presidente della giunta regionale 28 novembre 1994, n. 1008: «Criteri per l'adeguamento igienico e strutturale degli impianti a limitata capacità produttiva adibiti alla produzione e commercializzazione di carni fresche delle specie bovina, suina, ovicaprina e dei solipedi domestici». (*Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 7 del 1° aprile 1995).

Legge regionale 16 giugno 2001, n. 13: «Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali». (*Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001).

Circolare n. 3/1999/VET: «Direttive regionali di indirizzo e coordinamento per l'applicazione decreto legislativo n. 155/1997». (*Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 6 del 1° aprile 1999).

Decreto della giunta regionale n. 1228 del 6 settembre 1999: «Linee guida in materia di applicazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495. Riconoscimento ed identificazione di macelli e laboratori di sezionamento a capacità limitata». (*Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 18 del 10 ottobre 1999).

Decreto della giunta regionale n. 779 del 19 giugno 2000: «Individuazione delle industrie alimentari che possono adottare procedure semplificate del sistema HACCP per l'autocontrollo ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dell'art. 10, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526». (*Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 17 del 1° settembre 2000).

Determinazione dirigenziale n. 45/2000: «Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495. Integrazioni e modifiche alle linee guida approvate con decreto della giunta regionale n. 1228 del 6 settembre 1999». (*Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2001).

(Seguono allegati).  
(*Omissis*).

02R0366

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 29.

**«Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2000».**

(*Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 6 dicembre 2001*)

(*Omissis*).

02R0172

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 30.

**Modifica dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 7 dicembre 2001*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) è sostituita dalla seguente:

«*b*) erogazioni successive quadrimestrali fino al 95 per cento del costo rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanze nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della regione.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 dicembre 2001

FITTO

01R0173

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili*

|  | Euro   |  | Euro   |
|--|--------|--|--------|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:                                   |        | <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:  |        |
| - annuale .....  | 271,00 | - annuale .....  | 56,00  |
| - semestrale .....   | 154,00 | - semestrale .....   | 35,00  |
| <b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: |        | <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:   |        |
| - annuale .....  | 222,00 | - annuale .....  | 142,00 |
| - semestrale .....   | 123,00 | - semestrale .....   | 77,00  |
| <b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:                                       |        | <b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): |        |
| - annuale .....  | 61,00  | - annuale .....  | 586,00 |
| - semestrale .....   | 36,00  | - semestrale .....   | 316,00 |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:       |        | <b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):                            |        |
| - annuale .....  | 57,00  | - annuale .....  | 524,00 |
| - semestrale .....   | 37,00  | - semestrale .....   | 277,00 |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:                              |        |  |        |
| - annuale .....  | 145,00 |  |        |
| - semestrale .....   | 80,00  |  |        |

*Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

|  |      |
|--|------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....   | 0,77 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione ..... | 0,80 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....                           | 1,50 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....                            | 0,80 |
| <i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....                     | 0,80 |
| <i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....                          | 0,80 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|  |       |
|--|-------|
| Abbonamento annuale .....  | 86,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | 0,80  |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|  |       |
|--|-------|
| Abbonamento annuale .....                        | 55,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato ..... | 5,00  |

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

|  |        |
|--|--------|
| Abbonamento annuale .....  | 253,00 |
| Abbonamento semestrale .....                                       | 151,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | 0,85   |

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

|  |        |
|--|--------|
| Abbonamento annuo .....                                | 188,00 |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni ..... | 175,00 |
| Volume separato .....                                  | 17,50  |

#### TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

|  |       |
|--|-------|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga ..... | 20,24 |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga ..... | 7,95  |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 8 0 3 \*

€ 1,60